



## PROVINCIA DI VERCELLI

\*\*\*\*\*

AREA TERRITORIO-AMBIENTE  
SERVIZIO AIA - IPPC

Proposta N. 1062 / 2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1636 DEL 02/11/2017**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 1342 DEL 09/06/2015 - PARTE II DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. DITTA CERRIOTTAMI S.R.L. SEDE LEGALE: VIA ROVASENDA N. 136 13045 GATTINARA (VC); SEDE OPERATIVA: VIA ROVASENDA N. 136 13045 GATTINARA (VC); C.F. 06757830150 E P. IVA 01422380020**

### IL DIRIGENTE

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

**Vista** la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

**Visto** il regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

**Vista** la Circolare del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014 recante Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

**Visto** il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

**Visto** il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

**Vista** la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

**Vista** la Circolare del MATTM n. prot. 0027569 del 14/11/2016 recante criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;

**Vista** la Circolare del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014 recante Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

**Visto** il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

**Vista** la Delibera del Consiglio Regionale n. 211-34747 del 30/07/2008, di "Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008)";

**Vista** la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l'acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

**Visto** il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

**Vista** la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";

**Vista** la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97";

**Visto** il DPR n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*", entrato in vigore in data 01/10/2011;

#### **PREMESSO CHE:**

- l'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio A.I.A. - I.P.P.C.;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso

decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita “**installazione**” l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito “**gestore**” qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
- la ditta CERRIOTTAMI s.r.l. con sede legale in Via Rovasenda n. 136 – 13045 Gattinara (VC) ed impianto IPPC ubicato presso la stessa sede, è stata autorizzata, con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1342 rilasciato in data 09/06/2015, a svolgere le attività di cui ai **codici IPPC 5.3 lett. b punto 4** “*Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso all'attività di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti*”; e **5.5** “*Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti*”;

## VISTI

- la comunicazione del Gestore del 27/01/2016 (n. prot. di ricevimento 1985) di segnalazione di imprecisione nel provvedimento A.I.A. e richiesta di rettifica del codice fiscale e della Partita IVA;
- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dal Gestore alla Provincia di Vercelli in data 24/10/2016 (n. prot. di ricevimento 30267) con la quale sono stati comunicati:
  - la proposta di allineare il PMC dell'A.I.A. con il PMC presentato in sede di MISO;
  - la proposta di eliminazione della prescrizione che prevede per ogni singolo CER una quantità massima ritirabile su base annua mantenendo inalterato il quadro generale relativo alla quantità massima di rifiuti ritirabili e trattabili su base annua ed il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili.
- la nota della Provincia di Vercelli n. prot. 31981 del 14/11/2016 trasmessa al Gestore, al SUAP del Comune di Gattinara, al Comune di Gattinara, all'ASL VC e ad ARPA – Dipartimento Vercelli, di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla valutazione della sostanzialità della modifica in questione e di convocazione di tavolo tecnico per il giorno 25/11/2016;

**ACQUISITI** in data 28/11/2016 (n. prot. 33421) i chiarimenti forniti dal Gestore in esito al tavolo tecnico, con cui ha specificato la capacità di rifiuti in ingresso all'anno pari a 63.363,7 tonnellate all'anno di rifiuti non pericolosi e 7.383,3 tonnellate all'anno di rifiuti pericolosi;

**CONSIDERATO CHE** con nota n. 36226 del 22/12/2016 la Provincia di Vercelli ha trasmesso gli esiti del tavolo tecnico del 25/11/2016 esprimendo il parere in merito alla non sostanzialità delle modifiche in questione, e dando atto della formalizzazione da parte del Gestore di una distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi nella capacità massima di ritiro di rifiuti annuale;

**ACQUISITA** la relazione ARPA relativa al controllo integrato in data 20/10/2017 (n. prot. di ricevimento 28450) con cui veniva comunicato alla Provincia di rivedere le prescrizioni nn. 23 e 24

dell'A.I.A., in considerazione del fatto che il Piano Regionale sulla gestione dei rifiuti speciali approvato con DGR 436-11546 del 1997 è stato modificato con DGR n. 41-14475 del 29/12/2004 e ad oggi è in fase di approvazione un'ulteriore modifica, e di aggiornare la tabella 1.3 del Piano di Monitoraggio e Controllo in quanto la captazione di acqua avviene da acquedotto e non più da pozzo;

**CONSIDERATO, ancora, CHE:**

- il Gestore ha presentato la Relazione di Riferimento in data 29/02/2016 (n. prot. di ricevimento 5818) senza effettuare la verifica di sussistenza di cui all'allegato 1 al DM 272/2014, in considerazione delle caratteristiche del sito presso il quale è già in atto un'attività di Messa In Sicurezza Operativa a seguito di rilevata contaminazione di suolo e sottosuolo e delle acque sotterranee.
- nella Relazione di Riferimento non sono propriamente individuate le sostanze pericolose pertinenti utilizzate presso il sito, ma un rimando alla presenza di rifiuti aventi codici CER pericolosi;
- il Ministero dell'Ambiente ha chiarito durante la quarta riunione del coordinamento previsto dall'art. 29-quinquies del D.Lgs. 152/06, che i rifiuti in ingresso agli impianti di trattamento, non potendosi ragionevolmente ricondurre alla definizione di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettera v-octies, del d. Lgs. 152/06, non rientrano negli obblighi di valutazione con riferimento alle soglie di cui all'Allegato 1 del DM 272/2014;

**RITENUTO** con nota n. 24635 dell'08/09/2017 di non poter validare i contenuti della Relazione di Riferimento in assenza di una completa verifica di sussistenza ai sensi dell'Allegato 1 al DM 272/2014 che tenga conto dell'utilizzo delle sostanze pericolose propriamente dette presso l'installazione IPPC di Gattinara e di chiedere la trasmissione entro il prossimo 07/12/2017 della Verifica di Sussistenza ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al D.M. 272 del 13/11/2014;

**DATO, inoltre, ATTO che** si è conclusa positivamente la fase sperimentale dell'impianto di triturazione metalli per campagne di misure fonometriche, per cui la Provincia ha espresso il nulla osta per l'esercizio definitivo dell'impianto in data 22/09/2016 n. prot. 27380;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Procedimento n. 28941 del 25/10/2017 contenente la proposta di adozione del provvedimento di aggiornamento dell'A.I.A. per modifica non sostanziale;

**RITENUTO** necessario procedere ad un aggiornamento dell'A.I.A. n. 1342 del 09/06/2015, come da proposta del Responsabile del Procedimento, al fine di recepire:

- la rettifica di codice fiscale e partita IVA;
- le modifiche intervenute nell'installazione come sopra riepilogate;
- le osservazioni presentate da ARPA nella relazione relativa al controllo integrato del 20/10/2017;
- le prescrizioni di cui alla nota n. 24635 dell'08/09/2017 in materia di Relazione di Riferimento;
- la conclusione della fase sperimentale dell'impianto di triturazione metalli;

**RILEVATO** che il Gestore ha pagato in data 23/12/2016 Euro 240,00 di spese istruttorie per l'aggiornamento dell'A.I.A. per modifica non sostanziale;

**ATTESO** che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

**DETERMINA**

- **di aggiornare per modifica non sostanziale**, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'A.I.A. n. 1342 del 09/06/2015, rilasciata al Gestore

CERRIOTTAMI s.r.l., per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via Rovasenda, n. 136 - Gattinara (VC), delle attività di cui ai **CODICI IPPC**:

- **5.3 lett. b punto 4** “Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso all'attività di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti”;
- **5.5** “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;
- **che** l'allegato A al presente provvedimento sostituisca integralmente l'allegato A dell'A.I.A. n. 1342 del 09/06/2015;
- di **stabilire** che entro il termine di **30 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, la ditta deve presentare, ai fini della sua accettazione, un aggiornamento della garanzia finanziaria prestata a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, secondo le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e smi, attraverso la presentazione di un'appendice dichiarativa del seguente tenore: “Si prende atto delle modifiche introdotte col provvedimento n... del... della Provincia di Vercelli. Fermo ed invariato il resto”;
- di fare salva in ogni altra parte l'A.I.A. n. 1342/2015 ove non in contrasto con il presente provvedimento;

#### **DISPONE**

- **che** il presente provvedimento sia notificato alla Ditta in oggetto, nonché trasmesso all'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, all'ASL “VC”, al Comune di Gattinara e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- **che** il presente provvedimento sia sempre custodito in copia presso l'impianto insieme al provvedimento di A.I.A. n. 1342 del 09/06/2015;
- **che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- **che** il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

*Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.*

Redattore: BONATO VALENTINA

Funzionario/PO: ZARANTONELLO ELENA

IL DIRIGENTE  
SILVA CATERINA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## ALLEGATO A

### A1. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

**SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:**

**Ragione sociale:** CERRIOTTAMI s.r.l.  
**Sede legale:** Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)  
**C.F.** 06757830150 e **P. IVA** 01422380020

**UBICAZIONE INSTALLAZIONE**

Installazione di Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)

**CODICE NOSE-P:** 109.07, 105.14

**CODICE NACE:** 38, 20

**CODICE IMPIANTO:** 2061/28

**CODICI IPPC:** **5.3 lett. b punto 4** "Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso all'attività di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti"

**5.5** "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti";

**CAPACITÀ PRODUTTIVA NOMINALE:**

- Attività di deposito preliminare di cui al punto **D15** dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di messa in riserva di cui al punto **R13** e le operazioni **R4** e **R12** dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché attività di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso.

TABELLA "A1"(*)		
ATTIVITÀ IPPC e NON IPPC		
	Quantità di rifiuti in ingresso all'impianto [t/a]	Capacità potenziale massima di stoccaggio [t]
<b>Rifiuti non pericolosi</b>	63.363,7	3.290
<b>Rifiuti pericolosi</b>	7.383,3	439,5
<b>TOTALE</b>	<b>70.747,00</b>	<b>3.729,5</b>

(\*) per le tipologie di rifiuti riportati nella tabella A2, identificati dai relativi codici CER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti/magazzini riportati in tabella A3.

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA (IPPIC E NON IPPIC):**

I rifiuti in ingresso all'impianto sono sottoposti ad un ciclo di lavorazione che può essere schematicamente così illustrato:

- pesatura su bilancia posta all'ingresso dello stabilimento, dotata anche di sistema per la rilevazione di eventuali materiali radioattivi;
- scarico del materiale in zone specifiche dello stabilimento adeguatamente identificate a livello planimetrico. L'individuazione dell'area in cui scaricare il materiale avviene principalmente in funzione delle caratteristiche merceologiche prevalenti di quest'ultimo;



- cernita dei materiali e raggruppamento per tipologie omogenee. Le operazioni di cernita e selezione sono effettuate usualmente con l'ausilio di idonei mezzi d'opera oppure, in casi particolari, con operazioni manuali, anche in relazione alle dimensioni e al peso dei singoli elementi costituenti il carico da selezionare e cernire;

A seguito di queste prime operazioni, ed anche in funzione della tipologia merceologica dei materiali, si possono avere diversi casi, che possono essere così schematizzati:

- avvio diretto a recupero come rifiuto cessato (ex. MPS) nel rispetto dei requisiti del DM 05/02/98 o End of Waste (EOW ai sensi dei regolamenti 333/2011 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio e 715/2013 per i rottami di rame);
- avvio ad altre operazioni di ulteriore cernita;
- avvio ad operazioni di riduzione volumetrica;
- avvio direttamente a rifiuto.

Di seguito si riassumono i flussi principali relativi alla gestione dei rifiuti.

- **PRODUZIONE RIFIUTI CESSATI/MPS e EOW – End of Waste.** Sono individuati cinque flussi principali di lavorazione, che iniziano dall'allocazione in zone di scarico definite:
  - scarico ferro: in questa zona sono scaricati i materiali ferrosi generici, non definibili come tipologia specifica o con caratteristiche merceologiche varie, che necessitano, usualmente, di una spinta attività di cernita e selezione;
  - scarico metalli non ferrosi: si tratta di rame, ottone, alluminio, usualmente conferiti con una ragionevole omogeneità merceologica e che richiedono, comunque, una attenta, seppur non usualmente spinta, attività di cernita e selezione;
  - scarico acciaio inox: conferito, così come i metalli non ferrosi, con una certa omogeneità merceologica;
  - scarico lattine: si tratta di una zona dedicata esclusivamente alle lattine, in acciaio piuttosto che in alluminio; esse derivano, direttamente o meno, dalla raccolta differenziata;
  - scarico tornitura ferro: si tratta di materiale tornito, quindi di dimensioni unitarie piuttosto minute;
  - scarico rifiuti: in questa zona sono scaricati tutti i materiali che non rientrano nei flussi principali di recupero di metalli, ma che possono, a seguito di selezione e cernita, essere anche in parte avviati a recupero, eventualmente anche per alcune parti metalliche che dovessero essere presenti.

La produzione delle MPS e EOW può inoltre essere attuata con una opportuna riduzione volumetrica e successiva selezione tramite l'impianto di triturazione, selezione e vagliatura.

- **PROCESSO DI DEMOLIZIONE AUTOVEICOLI.** I passaggi principali del flusso di demolizione autoveicoli sono i seguenti:
  - accettazione e disbrigo pratiche di radiazione dal PRA;
  - deposito in area dedicata del veicolo come conferito;
  - bonifica ai sensi del D.Lgs. 209/03, con rimozione di parti, componenti e sostanze pericolose o di interesse particolare per il recupero quali marmitte catalitiche, oli lubrificanti, filtri olio, olio freni, antigelo (liquidi refrigeranti), liquidi lavavetri, batterie, vetri, condensatori, esplosione air bag, gas refrigeranti di condizionamento, carburanti, pneumatici, ecc.;
  - posizionamento del veicolo così bonificato in appositi settori, per eventuali possibili recuperi di parti, da avviare successivamente a vendita;
  - operazioni di rimozione di motori e parti di plastica rilevanti (paraurti)
  - deposito in area dedicata e successivo inoltre all'operazione di pressatura, con produzione di "pacchi auto" da avviare a successivo recupero.
- **RIFIUTI LIQUIDI.** I rifiuti liquidi gestiti dalla Ditta derivano sia da ritiri diretti di tali rifiuti, sia da generazione interna in particolare per quanto riguarda la bonifica dei veicoli fuori uso, e sono riconducibili alle seguenti tipologie: Liquidi antigelo, Oli freni, Oli idraulici, Oli minerali, Oli vegetali, Oli isolanti, Emulsioni, Acque di lavaggio. La gestione dei rifiuti liquidi prevede esclusivamente la messa in riserva, o deposito preliminare, per il successivo invio allo





smaltimento definitivo oppure al recupero. I rifiuti liquidi sono stoccati in area coperta dedicata, con opportuni presidi di sicurezza (bacini di contenimento, attrezzature di emergenza) ed in particolare sono presenti 3 serbatoi aerei verticali, denominati TK1 (15 m3) – TK2 (26 m3) – TK3 (30 m3) e destinati rispettivamente a contenere oli idraulici, emulsioni, oli minerali posizionati in apposito bacino di contenimento. I serbatoi sono dotati di sistema di trattamento delle emissioni generate in fase di carico degli stessi, per mezzo di sistema di polmonazione che avvia le emissioni ad un sistema a carbone attivo (punto emissione E1).

- **RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).** I RAEE in ingresso allo stabilimento sono scaricati in prossimità della zona destinata all'immagazzinamento (magazzini specifici al coperto per RAEE non pericolosi e RAEE pericolosi) e sono allocati in posizioni specifiche in funzione delle categorie di appartenenza delle apparecchiature e non di altri criteri.

I materiali sono immagazzinati in contenitori di plastica o ferro, per singola categoria, per essere quindi, raggiunto un quantitativo economicamente adeguato per il trasporto, avviati a centri di trattamento finali esterni.

I RAEE che invece possono generare materiali avviabili successivamente a MPS oppure EOW, sono sottoposti a semplici lavorazioni (ad esempio rimozione carcasse metalliche, rimozione condensatori e cavi elettrici da lavatrici ed altri elettrodomestici); il metallo recuperato è scaricato nelle zone specifiche mentre la parte rimanente entra nel ciclo dei rifiuti prodotti dalla Ditta.

#### MACCHINARI E DOTAZIONI AUSILIARIE

Di seguito si riportano in maniera sintetica le principali dotazioni presenti nello stabilimento:

- **mezzi di movimentazione** per l'attività di trasporto da e per lo stabilimento e per la movimentazione interna allo stabilimento stesso;
- **isola bonifica auto** per il recupero dall'autoveicolo dei vari fluidi in esso presenti;
- **pressa separatrice pneumatici**, che permette di separare cerchioni e pneumatici;
- **esplosione air bag**;
- **apparecchiatura rimozione GPL e metano** per la bonifica di bombole e serbatoi che contengono ancora gas. Il GPL può essere in gran parte recuperato e riutilizzato (ad esempio come combustibile per stufette a gas all'interno dell'insediamento) mentre il metano, che richiede elevate pressioni di immagazzinamento non è recuperato e viene avviato ad una torcia di combustione, come pure il GPL residuo non più comprimibile. Le due torce (punti di emissione E3 ed E4) provvedono separatamente alla combustione del GPL residuo dei serbatoi dopo estrazione ed immagazzinamento in apposite bombole, ed alla combustione totale del metano presente nei serbatoi;
- **pressa carta**;
- **presso cesoia**;
- **cesoia rotante**;
- **tritatore**, dotato di sistema di abbattimento delle polveri, che consiste in un ciclone e successiva torre di lavaggio ad acqua (punto emissione E2).

*La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo. Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.*

\*\*\*\*\*



## **A2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

16. La Ditta è autorizzata ad effettuare presso l'installazione le attività di deposito preliminare di cui al punto **D15** dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, di messa in riserva di cui al punto **R13** e le operazioni **R4** e **R12** dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché l'attività di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso,
  - per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a **70.747 t di cui 63.363,7 t/a di rifiuti non pericolosi e 7.383,3 t/a di rifiuti pericolosi**;
  - per una capacità massima totale di stoccaggio istantaneo di **3.729,50 t** di rifiuti (di cui **3.290 t di rifiuti non pericolosi e 439,5 t di rifiuti pericolosi**);
  - per le tipologie di rifiuti riportati in tabella A2, identificati dai relativi codici CER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti/magazzini riportati in tabella A3 .
17. La configurazione impiantistica autorizzata delle aree di stoccaggio dei rifiuti, delle aree di trattamento, degli impianti e delle aree di stoccaggio dei rifiuti cessati/End of waste è riportata nell'Allegato C al provvedimento di A.I.A. n. 1342/2015.
18. L'elenco di codici CER riportato in Tabella "A2" è comprensivo sia dei rifiuti in ingresso all'impianto sia dei rifiuti prodotti in prima persona, in quanto una gestione di tali rifiuti con il deposito temporaneo non sarebbe economicamente e tecnicamente fattibile.
19. I codici CER relativi ai rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta non inseriti in autorizzazione (Tabella A2), dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo (art. 183 lettera bb. Del D.Lgs 152/06) in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi dei rifiuti autorizzati.



Tabella A2

QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
02 01 04		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	SR	PL		R12 - R13			
02 01 10		rifiuti metallici	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
03 01 05		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	LE	SR		R13			
07 03 09	P	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	CAE			R13			
07 03 10	P	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	CAE			R13			
08 01 11	P	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	PVP			R13			
08 02 01		polveri di scarto di rivestimenti	PS			D15			
08 03 17	P	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	TONP			R13			
08 03 18		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	TONP			R13			
08 04 10		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	AS			D15			
10 02 01		rifiuti del trattamento delle scorie	STF			R12 - R13			
10 02 02		scorie non trattate	STF			R12 - R13			
10 02 10		scaglie di laminazione	STF			R12 - R13			
10 09 03		scorie di fusione	STF			R12 - R13			
11 02 99		rifiuti non specificati altrimenti	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 01		limatura e trucioli di materiali ferrosi	SF	STF	SFI	R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 02		polveri e particolato di materiali ferrosi	SF	STF	SFI	R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 03		limatura e trucioli di materiali non ferrosi	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	Si
12 01 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	Si
12 01 05		limatura e trucioli di materiali plastici	PL	RF		R12 - R13			
12 01 06	P	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	OI			R12 - R13			
12 01 07	P	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	OI			R12 - R13			



**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
12 01 08	P	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	EM			D15			
12 01 09	P	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	EM			D15			
12 01 12	P	cere e grassi esauriti	CG			D15			
12 01 13		rifiuti di saldatura	RS			R13			
12 01 14	P	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	FLP			D15			
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	FL			D15			
12 01 16	P	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	MAP			D15			
12 01 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	MA			D15			
12 01 18	P	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	FLP			D15			
12 01 21		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 99 (I)		rifiuti non specificati altrimenti	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 03 01	P	soluzioni acquose di lavaggio	ALP			R13			
13 01 04	P	emulsioni clorate	EM			D15			
13 01 05	P	emulsioni non clorate	EM			D15			
13 01 09	P	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	OI			R13			
13 01 10	P	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	OI			R13			
13 01 11	P	oli sintetici per circuiti idraulici	OI			R13			
13 01 12	P	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	OI			R13			
13 01 13	P	altri oli per circuiti idraulici	OI			R13			
13 02 05	P	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	OM			R13			
13 02 06	P	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	OM			R13			
13 02 07	P	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente	OM			R13			



**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
		biodegradabile							
13 02 08	P	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	OM			R13			
13 03 08	P	oli sintetici isolanti e termoconduttori	OX			R13			
13 03 10	P	altri oli isolanti e termoconduttori	OX			R13			
13 08 02	P	altre emulsioni	EM			D15			
14 06 01	P	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	GR			R13			
14 06 02	P	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	SOL			R13			
14 06 03	P	altri solventi e miscele di solventi	SOL			R13			
15 01 01		imballaggi in carta e cartone	CC	CCK		R12 - R13			
15 01 02		imballaggi in plastica	PL	SR		R12 - R13			
15 01 03		imballaggi in legno	LE			R12 - R13			
15 01 04		imballaggi metallici	SL	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
15 01 05		imballaggi in materiali compositi	IMC	SR		R12 - R13			
15 01 06		imballaggi in materiali misti	IM	SR		R12 - R13			
15 01 07		imballaggi in vetro	VI			R12 - R13			
15 01 09		imballaggi in materia tessile	IT	SR		R12 - R13			
15 01 10	P	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	IP			R12 - R13			
15 01 11	P	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	BGP			R13			
15 02 02	P	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	MFP			R13			
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	MF			R13			
16 01 03		pneumatici fuori uso	PN			R12 - R13			
16 01 04	P	veicoli fuori uso	VP			R12 - R13			
16 01 06		veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	VNP			R12 - R13			



**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
16 01 07	P	filtri dell'olio	FO			R13			
16 01 08	P	componenti contenenti mercurio	HG			R13			
16 01 09	P	componenti contenenti PCB	W			R13			
16 01 10	P	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	AB			R13			
16 01 12		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	SF			R12 - R13			
16 01 13	P	liquidi per freni	OF			R13			
16 01 14	P	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	AGP			R13			
16 01 15		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	AG			R13			
16 01 16		serbatoi per gas liquido	B	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 01 17		metalli ferrosi	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 01 18		metalli non ferrosi	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 01 19		plastica	PLA	SR		R12 - R13			
16 01 20		vetro	VA			R12 - R13			
16 01 21	P	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	CPR	BGP		R13			
16 01 22		componenti non specificati altrimenti	MOT			R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 02 09	P	trasformatori e condensatori contenenti PCB	W			R13			
16 02 10	P	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	W			R13			
16 02 11	P	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	RAEEP			R12 - R13			
16 02 13	P	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	RAEEP	AP		R12 - R13			
16 02 14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	RAEEP	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 02 15	P	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	CPR			R12 - R13			
16 02 16		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	ME			R12 - R13			



**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
16 05 04	P	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	BGP			R12 - R13			
16 05 05		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	B			R13			
16 06 01	P	batterie al piombo	BT			R13			
16 06 02	P	batterie al nichel-cadmio	BNC			R13			
16 06 03	P	batterie contenenti mercurio	PIL			R13			
16 06 04		batterie alcaline (tranne 16 06 03)	PIL			R13			
16 06 05		altre batterie ed accumulatori	PIL			R13			
16 08 01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	MC			R13			
16 08 03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	CAT			R13			
16 08 07	P	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	CAP			R13			
16 10 01	P	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	LVP			R13			
17 02 01		legno	LE			R12 - R13			
17 02 02		vetro	VE			R12 - R13			
17 02 03		plastica	PL	SR		R12 - R13			
17 04 01		rame, bronzo, ottone	SM			R12 - R13 - R4	SI		SI
17 04 02		alluminio	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	
17 04 03		piombo	SM			R12 - R13 - R4	SI		
17 04 04		zinco	SM			R12 - R13 - R4	SI		
17 04 05		ferro e acciaio	SFI	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
17 04 06		stagno	SM			R12 - R13 - R4	SI		
17 04 07		metalli misti	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
17 04 09	P	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	FP			R12 - R13			
17 04 10	P	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	CEP			R13			
17 04 11		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	CE			R12 - R13			



**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
17 06 03	P	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	LR			D15			
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	FP			R12 - R13			
19 01 02		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
19 01 10	P	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	CAE			R13			
19 10 01		rifiuti di ferro e acciaio	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
19 10 02		rifiuti di metalli non ferrosi	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
19 12 01		carta e cartone	CC			R12 - R13			
19 12 02		metalli ferrosi	D	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
19 12 03		metalli non ferrosi	D	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
19 12 04		plastica e gomma	PL	SR		R12 - R13			
19 12 05		vetro	VE			R12 - R13			
19 12 07		legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	LE			R12 - R13			
19 12 12		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	RF			R12 - R13			
20 01 01		carta e cartone	CC			R12 - R13			
20 01 02		vetro	VI			R12 - R13			
20 01 21	P	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	RAEEP			R13			
20 01 23	P	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	RAEEP			R13			
20 01 25		oli e grassi commestibili	OV			R13			
20 01 26	P	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	OM			R13			
20 01 27	P	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	PVP			R13			
20 01 28		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	PVP			R13			
20 01 33	P	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi	BT			R13			





**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
		contenenti tali batterie							
<b>20 01 34</b>		batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	PIL			R13			
<b>20 01 35</b>	P	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	RAEEP			R12 - R13			
<b>20 01 36</b>		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	RAEE			R12 - R13			
<b>20 01 38</b>		legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	LE			R12 - R13			
<b>20 01 39</b>		plastica	PL	SR		R12 - R13			
<b>20 01 40</b>		metallo	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
<b>20 03 07</b>		rifiuti ingombranti	RI			R12 - R13			
<b>20 03 99</b>		rifiuti urbani non specificati altrimenti»	TONP			R13			

(1) codice 120199: provenienza limitata alla Ditta Mollificio Valli di Oleggio Castello (NO)



**Tabella A3**

**CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)**

MAGAZ- ZINO (*)	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	CODICI ALLOCATI															
AB	Componenti esplosivi (air Bag)	0,5	P	16 01 10															
AG	Antigelo non pericolosi	2,0	NP	16 01 15															
AGP	Antigelo pericolosi	13,0	P	16 01 14															
ALP	acque di lavaggio	4,0	P	12 03 01															
AP	Apparecchiature pericolose	20,0	P	16 02 13															
AS	adesivi e sigillanti	1,0	P	08 04 10															
B	Bombole non pericolose	10,0	NP	16 01 16	16 05 05														
BGP	Bombole gas pericolose	3,0	P	15 01 11	16 01 21	16 05 04													
BNC	Nichel cadmio	2,0	P	16 06 02															
BT	Batterie pericolose	60,0	P	16 06 01	20 01 33	16 06 03													
CAE	carboni esauriti	4,0	P	19 01 10	07 03 09	07 03 10													
CAP	catalizzatori esauriti	0,5	P	16 08 07															
CAT	Catalizzatori	1,0	NP	16 08 03															
CC	Carta e cartone	75,0	NP	15 01 01	19 12 01	20 01 01													
CCK	Carta e cartone SOLO Kimberly		NP	15 01 01															
CE	cavi elettrici	100,0	NP	17 04 11															
CEP	cavi elettrici pericolosi	0,5	P	17 04 10															
CG	cere e grassi	1,0	P	12 01 12															
CPR	componenti pericolosi rimossi	5,0	P	16 01 21	16 02 15														



**Tabella A3**

**CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)**

MAGAZ- ZINO (*)	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	CODICI ALLOCATI													
<b>D</b>	materiali metallici, ferrosi e non ferrosi	1.000,0	NP	19 12 02	19 12 03												
<b>EM</b>	Emulsioni	18,0	P	12 01 08	12 01 09	13 01 04	13 01 05	13 08 02									
<b>FL</b>	Fanghi da lavorazione	1,0	NP	12 01 15													
<b>FLP</b>	Fanghi da lavorazione pericolosi	2,0	P	12 01 14	12 01 18												
<b>FO</b>	filtri olio	15,0	P	16 01 07													
<b>FP</b>	Ferro pericoloso	5,0	P	17 04 09													
<b>GR</b>	Gas rimossi	0,5	P	14 06 01													
<b>HG</b>	Mercurio	0,5	P	16 01 08													
<b>IM</b>	Imballaggi misti	10,0	NP	15 01 06													
<b>IMC</b>	Imballaggi compositi	5,0	NP	15 01 05													
<b>IP</b>	Imballaggi pericolosi	7,0	P	15 01 10													
<b>IT</b>	Imballaggi tessili	1,0	NP	15 01 09													
<b>LE</b>	Legno	50,0	NP	03 01 05	15 01 03	17 02 01	19 12 07	20 01 38									
<b>LVP</b>	lavavetri pericoloso	4,0	P	16 10 01													
<b>LR</b>	altri materiali isolanti (lana di roccia)	10,0	P	17 06 03													
<b>MA</b>	materiale abrasivo	5,0	NP	12 01 17													
<b>MAP</b>	materiale abrasivo pericoloso	5,0	P	12 01 16													
<b>MC</b>	Marmitte catalitiche	4,0	NP	16 08 01													



Tabella A3

**CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)**

MAGAZ- ZINO (*)	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	CODICI ALLOCATI															
ME	Materiale elettrico	200,0	NP	16 02 16															
MF	Materiali filtranti	4,0	NP	15 02 03															
MFP	materiali filtranti pericolosi	5,0	P	15 02 02															
MOT	Motori auto	100,0	NP	16 01 22															
OF	olio freni	2,0	P	16 01 13															
OI	Oli Idraulici	14,0	P	12 01 06	12 01 07	13 01 09	13 01 10	13 01 11	13 01 12	13 01 13									
OM	Oli Minerali	27,0	P	13 02 05	13 02 06	13 02 07	13 02 08	20 01 26											
OV	Oli Vegetali	2,0	NP	20 01 25															
OX	oli isolanti	2,0	P	13 03 08	13 03 10														
PIL	Pile	20,0	NP	16 06 04	16 06 05	20 01 34													
PL	Plastica	30,0	NP	02 01 04	12 01 05	15 01 02	17 02 03	19 12 04	20 01 39										
PLA	Plastica Auto (paraurti)	10,0	NP	16 01 19															
PN	Pneumatici	50,0	NP	16 01 03															
PVP	pitture e vernici pericolose	2,0	P	08 01 11	20 01 27	20 01 28													
PS	polveri di scarto rivestimenti	1,0	NP	08 02 01															
RAEE	RAEE non Pericolosi	30,0	NP	16 02 14	20 01 36														
RAEEP	RAEE Pericolosi	20,0	P	16 02 11	16 02 13	20 01 21	20 01 23	20 01 35											
RF	Rifiuti misti	30,0	NP	12 01 05	17 09 04	19 12 12													
RI	Rifiuti ingombranti	3,0	NP	20 03 07															
RS	rifiuti da saldatura	30,0	NP	12 01 13															
SF	materiali ferrosi (Scarico Ferro)	700,0	NP	02 01 10	12 01 01	12 01 02	12 01 21	12 01 99	15 01 04	16 01 12	16 01 16	16 01 17	16 02 14	17 04 05	19 01 02	19 10 01	19 12 02	20 01 40	



**Tabella A3**

**CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)**

MAGAZZINO (*)	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	CODICI ALLOCATI													
SFI	materiali ferrosi (Scarico ferro inox)		NP	12 01 01	12 01 02	17 04 05											
SL	materiali ferrosi (Scarico Lattine)		NP	15 01 04													
SM	materiali non ferrosi (Scarico Metalli)		NP	11 02 99	12 01 03	12 01 04	16 01 18	17 04 01	17 04 02	17 04 03	17 04 04	17 04 06	17 04 07	19 10 02	19 12 03		
STF	materiali ferrosi (Scarico Tornitura Ferro)		NP	10 02 01	10 02 02	10 02 10	10 09 03	12 01 01									
SOL	solventi	2,0	P	14 06 02	14 06 03												
SR	Scarico rifiuti	20,0	NP	02 01 04	03 01 05	15 01 02	15 01 05	15 01 06	15 01 09	16 01 19	17 02 03	19 12 04	20 01 39	20 03 07			
TON	Toner non pericolosi	1,0	NP	08 03 18	20 03 99												
TONP	Toner pericolosi	1,0	P	08 03 17													
VA	Vetro Auto	15,0	NP	16 01 20													
VE	Vetro	15,0	NP	17 02 02	19 12 05												
VI	Vetro Imballi (bottiglie)	15,0	NP	15 01 07	20 01 02												
VNP	Auto bonificate	750,0	NP	16 01 06													
VP	Auto da bonificare	180,0	P	16 01 04													
W	PCB	3,0	P	16 01 09	16 02 09	16 02 10											
	<b>TOTALE</b>	<b>3.729,50</b>															

(\*) rif. all'Allegato C del presente provvedimento "Planimetria installazione con aree di stoccaggio/magazzini rifiuti e rifiuti cessati"



## **A2.1) PRESCRIZIONI GENERALI**

20. All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze;
21. Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato deve essere recintato, per un'altezza non inferiore ai 2 metri e l'accesso impedito, fatta eccezione per gli addetti ai lavori e per gli organi di controllo.
22. E' fatto divieto di abbruciamento di qualunque tipo di materiale ed i rifiuti risultanti dalle operazioni di cernita, qualora non avviati al recupero, dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati.
23. E' fatto divieto, secondo le disposizioni di cui all' art. 14 della L.R. 24/02, di conferire rifiuti di qualunque tipologia di provenienza extraregionale non più riutilizzabili presso le strutture di servizio, discariche di prima categoria ed impianti tecnologici operanti o individuati sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di gestione di cui al Capo III della stessa L.R. 24/02.
24. L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.
25. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.
26. L'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'inosservanza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza e incolumità degli addetti.
27. Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.
28. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompreso nel presente provvedimento.
29. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.
30. Il gestore dell'impianto dovrà comunque sempre garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.
31. Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e sui mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.
32. Deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo e di campionamento. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico.
33. La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti, nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Vercelli in data successiva al rilascio alla Ditta della presente autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.
34. L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto. Qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.



35. **Entro il 15 gennaio** di ogni anno (in riferimento all'anno precedente) la Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, adeguatamente compilati, i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21/7/2003.

## **A2.2) PRESCRIZIONI TECNICHE – GESTIONALI**

36. I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente.
37. Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante il deposito, il trattamento ed il trasporto dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
38. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.
39. I rapporti di prova consegnati dai produttori dei rifiuti per il conferimento nonché tutti i rapporti di prova che la Ditta riterrà opportuno far svolgere quale attività di verifica dei rifiuti in ingresso devono essere conservati presso l'impianto.
40. I rifiuti in ingresso allo stabilimento nonché i rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive (non gestiti con il regime del deposito temporaneo – prescrizione n. 19) devono essere avviati alle operazioni di effettivo recupero/smaltimento entro un anno dalla presa in carico.
41. L'operazione di recupero - codificata come **R12** - propedeutica all'operazione effettiva di recupero svolta in impianto, consiste in attività manuali e meccaniche tra cui "*cernita frammentazione, compattazione, separazione, raggruppamento*" volte alla selezione ed accorpamento di tipologie omogenee di rifiuti con caratteristiche merceologiche affini da destinare alle attività effettive di recupero (es. R4).
42. L'operazione di recupero svolta in impianto e codificata come **R4** consiste nella cernita e selezione manuale o meccanica, nella pressatura/cesiatura con macchinari specifici, nella triturazione e nel taglio con fiamma per la produzione di un rifiuto cessato o End of Waste ai sensi dell'art. 184ter del D.Lgs. 152/06 (ex Materie Prime Secondarie) nel rispetto delle prescrizioni n. 45-46, 93-97 del presente provvedimento.
43. Ai fini della classificazione come rifiuti cessati (ex Materie Prime Secondarie) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sottoposti alle attività di recupero autorizzate [R4] devono rispettare le caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Fino all'emanazione degli specifici decreti previsti dal comma 3 dell'art. 184-ter, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. La Ditta dovrà pertanto effettuare opportune verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto e sui rifiuti cessati (ex Materie Prime Secondarie) prodotti attraverso il recupero di tali rifiuti, per verificare il rispetto delle caratteristiche previste dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.. I rifiuti in ingresso non devono essere contaminati da oli o solventi e non devono contenere sostanze pericolose (in particolare PCB e PCT) oltre le soglie di accettabilità poste dalla normativa tecnica sul recupero semplificato. Per i rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio e rottami di rame si applicano le prescrizioni 93-97.
44. I materiali risultanti dalle operazioni R4 (rifiuti cessati ex MPS), aventi caratteristiche previste dalle norme tecniche di cui 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto avviabili al riutilizzo, non possono essere stoccati nell'impianto per un periodo superiore ai 180 giorni. Tale periodo è eventualmente prorogabile, su richiesta del soggetto autorizzato, sulla base di documentate difficoltà di conferimento. I materiali risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti aventi le caratteristiche di "rifiuto cessato" dovranno essere stoccati, secondo le diverse



- tipologie prodotte, nelle aree indicate in sede progettuale (Allegato C del presente provvedimento) e dovrà essere avviato all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal gestore.
45. La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui il materiale "rifiuto cessato", conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.
  46. Tutti gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita, degli End of Waste o rifiuti cessati (ex MPS) e dei rifiuti gestiti con il criterio del deposito temporaneo devono essere ubicati in aree distinte e identificate con una cartellonistica riportante la denominazione del materiale ivi raccolto.
  47. Tutti gli stoccaggi di rifiuti liquidi devono essere dotati di bacini di contenimento. La volumetria dei bacini di contenimento per i rifiuti liquidi deve essere adeguata alle prescrizioni di legge (se lo stoccaggio avviene in un solo fusto il bacino di contenimento deve essere pari al volume del fusto, in caso di più fusti il bacino di contenimento deve avere capacità pari alla terza parte di quella complessiva ed in ogni caso pari alla capacità del più capiente).
  48. I contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto.
  49. I rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, sviluppo di gas, vapori e calore in quantità tali da generare pericolo per le strutture e per gli addetti.
  50. Il materiale polverulento dovrà essere stoccato e movimentato evitandone l'esposizione all'azione del vento ed impedendone in tal modo l'aerodispersione.
  51. Lo stoccaggio degli pneumatici dovrà essere effettuato al coperto, in modo tale da non costituire habitat riproduttivo per le zanzare, in particolare per il genere "*Aedes - specie albopictus*" (evitando i ristagni d'acqua all'interno degli stessi pneumatici). In assenza di copertura, dopo le precipitazioni atmosferiche, dovrà essere previsto adeguato trattamento di disinfezione.

### **A.2.3) PRESCRIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI**

- A) Macchinari, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti nonché rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi costituiti da oli esausti e da accumulatori.**

#### ***Veicoli a motore ecc. (D.Lgs 209/2003)***

52. Deve essere rispettato il comma 2-bis art. 7 D.Lgs 209/2003 che recita: "*(...) i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.*"
53. Le carcasse di veicoli a motore dovranno essere collocate in posizione di marcia, non accatastate e dovranno essere **obbligatoriamente bonificate**, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento presso l'impianto e comunque prima di essere avviate alla cernita o cedute ad altri impianti, da tutti i liquidi (carburante, oli motore, oli idraulici e lubrificanti) e dalle batterie. Le carcasse bonificate non possono permanere nel centro di stoccaggio per oltre 180 giorni dal loro conferimento. Trascorso tale termine devono essere avviate allo smaltimento o al recupero. I restanti rifiuti, provenienti da terzi o originati dall'attività autorizzata, non potranno permanere presso il sito di stoccaggio per un periodo superiore a 12 mesi.





54. In aggiunta al registro di carico e scarico ex art. 190 D.Lgs 152/06, presso il centro di stoccaggio dovrà essere tenuto il registro, adeguatamente vidimato dalla locale Questura, di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 16.10.1995 pubblicato sulla G.U. n. 257 del 3.11.1995. Per ogni veicolo, al momento del conferimento presso il centro, dovranno essere fatte le previste annotazioni.
55. Le aree ove avvengono le operazioni di bonifica dei veicoli nonché quelle di deposito dei veicoli ancora da bonificare devono essere impermeabilizzate con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nelle carcasse. In ogni caso devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per assicurare la captazione e la raccolta di tutti gli effluenti, anche aeriformi, derivanti dalle operazioni autorizzate.
56. Le aree di cui sopra dovranno essere dotate di strutture di convogliamento delle acque piovane a pozzetti di raccolta dotati di separatori per oli, adeguatamente dimensionati. In ogni caso gli scarichi dovranno rispettare i limiti tabellari previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di scarichi idrici.
57. L'ammasso dei veicoli e delle carcasse non deve superare l'altezza della recinzione per tutto il perimetro dell'impianto.
58. L'eventuale sovrapposizione di tre veicoli messi in sicurezza, potrà essere consentita previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
59. Sono da intendersi prescritte, in ogni caso, tutte le disposizioni contenute nell'art. 227 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..
60. I containers scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica degli automezzi devono essere a tenuta stagna.
61. Qualora presso l'impianto autorizzato vengano conferiti rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC, **DEVE** essere predisposto apposito impianto che provveda allo svuotamento del circuito refrigerante, compreso il compressore, dai fluidi ed alla loro immissione in idonei contenitori, evitando ogni dispersione in atmosfera. I fluidi refrigeranti prelevati dovranno essere smaltiti, recuperati o riciclati solo presso impianti espressamente autorizzati a tale attività.
62. Qualora non vengano rispettate le disposizioni di cui alla precedente prescrizione, è fatto assoluto divieto di ritirare e trattare presso il centro autorizzato rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono.
63. Le prescrizioni di cui ai punti da 63-64 sono relative anche ai rifiuti aventi CER 160211\* e 200123\* (FRIGORIFERI e CONGELATORI).
64. Il tempo di permanenza delle batterie in deposito non deve superare i 90 giorni.
65. Le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione aventi adeguate proprietà di resistenza fisico – meccanica tali da evitare eventuali fuoriuscite di liquidi.
66. I contenitori di cui al punto precedente devono essere forniti di idonea copertura.
67. L'area di deposito su cui poggiano i suddetti contenitori deve essere dotata di copertura e pavimentazione in cemento.

### **Oli**

68. Lo stoccaggio degli oli esausti deve avvenire in recipienti con adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei materiali contenuti. I recipienti devono essere provvisti di: chiusure idonee per impedire la fuoriuscita del contenuto, dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione, etichettatura che ne identifichi il contenuto.
69. Qualora lo stoccaggio avvenga in contenitori mobili gli stessi non dovranno essere mai riempiti oltre il 97% del loro volume al fine di consentire l'assorbimento di eventuali dilatazioni del contenuto.
70. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere posizionati su area coperta, pavimentata e dotata di sistemi per la raccolta dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.



71. Per i rifiuti costituiti da oli esausti si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.L.gs n. 95 del 27.01.1992 e s.m.i..
72. Per lo stoccaggio degli oli esausti in quantità superiori ai 500 litri, potrà essere adottata quale linea guida il D.M. 16/5/1996 n. 392.
73. Il conferimento degli oli dovrà avvenire solo a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni.

#### ***Rifiuti contenenti PCB e pile/accumulatori***

74. Per i rifiuti contenenti PCB si intendono prescritte tutte le disposizioni del D.M. 11.10.2001 e s.m.i., della D.G.R. n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 e della D.G.R. n. 40-11645 del 2 febbraio 2004.
75. Per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs n. 188 del 20/11/2008 e s.m.i..

#### **B) RAEE (prescrizioni stabilite dalla Circolare prot. n. 1565 del 23.01.2006 – D. Lgs. 151/05)**

76. Devono essere rispettate (per quanto attinenti) le prescrizioni tecniche e gestionali del D.Lgs 151/2005 e s.m.i..
77. Deve essere rispettato il comma 3 dell'Allegato 3 del D.L.gs 151/2005.
78. L'impianto deve essere delimitato da idonea recinzione (di altezza non inferiore ai 2 metri) lungo tutto il loro perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo.
79. Nelle piattaforme di trattamento i Raee devono essere consegnati interi.
80. I settori di conferimento e di stoccaggio dei Raee dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare i liquidi, qualora presenti, in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
81. L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.
82. La raccolta dei Raee da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.
83. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di eventuali sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
84. Devono essere prese tutte le cautele in relazione alla gestione degli elettrodomestici fuori uso (in particolare dei frigoriferi) in ingresso all'impianto, evitando di effettuare lo scarico dei mezzi di trasporto con il sistema del ribaltamento del cassone o con altre modalità che possano comportare la rottura di parti contenenti inquinanti. Nel caso in cui suddetti rifiuti giungano già rotti, questi dovranno essere stoccati in cassoni a tenuta stagna e con sistemi di copertura e tenuti separati da quelli integri (a loro volta da conservare in posizione possibilmente verticale ed in zone protette da eventuali urti accidentali).
85. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, qualora presenti, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer.
86. Le apparecchiature di illuminazione, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
87. Devono essere:
  - scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
  - rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;



- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
  - mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
  - evitate operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
  - utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.
88. La gestione dei RAEE in ingresso all'impianto deve avvenire con tutte le cautele evitando di effettuare lo scarico dei mezzi di trasporto con il sistema di ribaltamento del cassone o con altre modalità che possano comportare la possibile rottura di elettrodomestici fuori uso o di parti di essi contenenti inquinanti.
89. Nel caso in cui i RAEE giungano in impianto già rotti, la Ditta deve provvedere a tenere separati questi ultimi (stoccandoli in cassoni a tenuta stagna e con sistemi di copertura) da quelli integri (a loro volta da conservare in posizione verticale e in zone protette da eventuali urti accidentali), provvedendo poi a conferirli ad impianti attrezzati per la loro "messa in sicurezza".
90. La Ditta deve provvedere a separare i componenti elettronici (schede, microchip, ecc..) presenti in talune tipologie di RAEE da essa trattati, prima dell'avvio alla frantumazione e riduzione volumetrica del rifiuto che li contiene, avendo cura di raccogliere tali componenti in appositi contenitori e successivamente conferirli a impianti autorizzati a trattare tali tipologie di rifiuti

### **C) RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO, INCLUSI I ROTTAMI DI LEGHE DI ALLUMINIO E ROTTAMI DI RAME sottoposti ad attività R4.**

91. Ai fini della classificazione come End of waste, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R4 costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento UE n. 333/2011.
92. Ai fini della classificazione come End of waste ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R4 costituiti da rottami di rame, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento UE 715/2013.
93. La Ditta dovrà provvedere a trasmettere a Provincia e ARPA ogni nuovo attestato ottenuto e comprovante la conformità dell'impianto ai requisiti dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013.
94. I materiali che hanno cessato la qualifica dei rifiuti, ottenuti dalle operazioni di recupero R4, possono essere stoccati nelle aree dedicate allo stoccaggio delle ex MPS a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato 3 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto. Tali materiali dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, nelle aree indicate in sede progettuale (Allegato C del presente provvedimento) e dovrà essere avviato all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal gestore.
95. La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui l'"end of waste", conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e ai Regolamenti Europei, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.

### **D) PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI**

96. I rifiuti prodotti dalle attività produttive della Ditta, i cui codici CER non sono stati inseriti in autorizzazione, dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi autorizzati dei rifiuti e conformemente a quanto di seguito indicato:
- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante CER e denominazione del rifiuto ivi depositato;



- In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
- Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
  - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
  - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;
  - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;
- I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

\*\*\*\*\*



### **A3. EMISSIONI IN ATMOSFERA** **PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

CERRIOTTAMI s.r.l. Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)		CODICI IPPC 5.3 E 5.5				CODICE IMPIANTO: 2061/28			TABELLA A4		
Punto di emissione	Attività - Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	Serbatoi TK1-TK2-TK3 per oli ed emulsioni	27	8	discontinua	ambiente	COV (come C totale)	50	0,001	6	0,20	Carboni attivi
E2	Impianto di triturazione metalli	40.000	8	discontinua	ambiente	polveri totali	10	0,400	18	1,05	ciclone e scrubber
E3	Torcia combustione GPL residuo (bonifica serbatoi)	n.d.	8	discontinua	n.d.	---	---	---	2,3	0,10	---
E4	Torcia combustione metano residuo (bonifica serbatoi)	5	8	discontinua	n.d.	---	---	---	2,3	0,10	---
E5	Gruppo elettrogeno a gasolio a servizio del sistema antincendio (90 kW)	Impianto in deroga lett. bb) Parte I dell' Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006									
E6	Caldaia uffici a gasolio (potenzialità 69 kW)	Impianto in deroga lett. bb) Parte I dell' Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006									



### A3.1) PRESCRIZIONI GENERALI

97. La planimetria con l'ubicazione dei punti di emissione in atmosfera è riportata nell'Allegato B del presente provvedimento.
98. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati in tabella "A4" sono espressi in concentrazione media oraria ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$  = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a  $0^\circ\text{C}$  e  $0,101\text{ MPa}$ , previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa ( $\text{kg}/\text{h}$ ) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
99. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento e di arresto, il rispetto dei limiti di emissione fissati in tabella A4.
100. Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile.
101. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
102. Il rilevamento periodico delle emissioni deve essere eseguito secondo quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo (riportato al suballegato A.7 del presente allegato), **sui camini** e con la **periodicità indicata alla tabella 1.6.1 dello stesso, e comunque in continuità con gli ultimi autocontrolli eseguiti**, ad opera di un tecnico abilitato e per tutti i parametri ivi indicati. Il controllo deve essere eseguito nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento riportati nella Tabella A, sezione 1.6.1. del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
103. Il Gestore deve comunicare, con un anticipo di 15 giorni, alla Provincia ed all'ARPA, il periodo in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici di cui ai punti precedenti, e presentare i risultati entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato con D.D. n. 3159 del 03/12/2014 e reperibile sul sito web della Provincia.
104. I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
105. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di



emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

### **A3.2) PRESCRIZIONI RELATIVE AI SINGOLI PUNTI DI EMISSIONE**

#### ***Punto E1***

106. Per il punto di emissione E1 la Ditta dovrà provvedere ad una corretta manutenzione e sostituzione dei carboni attivi saturi secondo le frequenze indicate nella tabella 1.6.3. del piano di monitoraggio e controllo di cui al suballegato A.7 del presente allegato. La data dell'eventuale sostituzione dei carboni attivi saturi, nonché il loro quantitativo, dovrà essere comunicato dalla Ditta contestualmente al report annuale da trasmettersi secondo le modalità riportate al punto 5 del suddetto piano di monitoraggio e controllo.
107. L'impresa deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione, ordinarie e straordinarie, dei carboni attivi. Tale registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

#### ***Punto E2 - Prescrizioni applicabili all'esercizio definitivo dell'impianto di triturazione metalli***

108. **Il termine per la messa a regime del nuovo impianto E2 è 25 giorni** dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un anticipo di almeno **15 giorni**.
109. La Ditta deve effettuare due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**) dell'**impianto nuovo associato al camino E2**, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo di cui alla tabella A4 nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
110. L'impresa deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione, ordinarie e straordinarie, dei sistemi di abbattimento associati al camino E2. Tale registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

#### ***Punti E3-E4***

111. Per quanto riguarda la gestione dell'utilizzo delle torce per la bonifica dei serbatoi di GPL e metano, deve essere seguito scrupolosamente quanto descritto dal "Manuale delle istruzioni Easy Gas-06" [allegato alle integrazioni del 14/01/2013 trasmesse nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 n. 23453/2009 - ns. prot. 5591 del 16/01/2013].

\*\*\*\*\*



## **A4. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE** **PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

TABELLA "A5"		CERRIOTTAMI s.r.l. Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)	CODICI IPPC 5.3 E 5.5	
N° P.to di scarico - allontanamento	CODICE SIRI	Tipologia acque scaricate/allontanate	Volume medio giornaliero [m <sup>3</sup> ]	Corpo recettore
S1	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>acque meteoriche di prima pioggia (previo trattamento in impianto di disoleazione – sedimentazione) e di seconda pioggia</li> </ul>	---	Rio Colompasso
S2	VC2061024	<ul style="list-style-type: none"> <li>acque reflue domestiche</li> </ul>	1,6	Trincea di subirrigazione (previo trattamento in fossa Imhoff)

Le acque reflue confluite al punto di scarico S2 sono classificate come domestiche, ai sensi dell'art. 74 lettera g), parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **A4.1) PRESCRIZIONI SPECIFICHE PUNTO DI SCARICO S2 (acque reflue domestiche)**

112. Lo smaltimento è ammesso solo se il reflu è assimilabile a scarico civile.
113. Il posizionamento e il dimensionamento dei sistemi di chiarificazione e smaltimento devono corrispondere a quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 4-2-1977.
114. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dei sistemi di cui al punto precedente, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo.
115. L'acqua di falda a valle della trincea di subirrigazione non può essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi se non previo accertamento chimico-fisico e microbiologico favorevole; in ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 mt. pozzi o sorgenti destinati all'approvvigionamento di acqua potabile, a meno che si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero.
116. La distanza da qualunque condotta, serbatoio od opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri (ad esclusione delle opere per la distribuzione interna alla proprietà).
117. Il sistema di smaltimento deve essere posto lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio di aria nel terreno.
118. Il pozzetto di ispezione e campionamento, posto appena a monte della trincea di subirrigazione, deve essere mantenuto costantemente agibile.
119. E' preclusa ogni possibilità di scaricare reflui non depurati. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate.
120. Non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione.
121. In caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 mt dal punto di scarico attuale, esso vi dovrà essere convogliato eliminando il sistema di trattamento esistente, qualora il tronco fognario sia provvisto di sistema depurativo.
122. Dovrà essere preliminarmente notificata a questa Provincia ed all'organo tecnico di vigilanza, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del provvedimento stesso o al rilascio di nuovo provvedimento, ogni variazione in ordine a: funzionalità della forma di depurazione, natura delle acque reflue e meteoriche prodotte e allontanate, introduzione di nuovi cicli che





determinino differenti caratteristiche delle acque reflue, modalità di scarico, titolarità dello stesso e tipologia di attività svolta nell'insediamento.

#### **A4.2) ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PUNTO DI ALLONTANAMENTO S1.**

Il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato dalla Ditta ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. è stato approvato con provvedimento di autorizzazione ex. art. 208 n. 23453 del 25/03/2009, sostituito dal presente provvedimento. Congiuntamente all'istanza A.I.A. la Ditta ha provveduto per completezza documentale a riproporre i contenuti del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato, di cui viene di seguito data una sintetica descrizione.

Le acque meteoriche ricadenti sia sulle superfici scolanti scoperte (piazzali impermeabilizzati, per un totale di 20.812 m<sup>2</sup>) sia sulle superfici coperte (capannoni, uffici, magazzini, per un totale pari a 7.130 m<sup>2</sup>) confluiscono in un pozzetto ripartitore (PZ001) e da qui, una volta raggiunto il livello prestabilito ed a seguito dell'apertura di una valvola automatica, in una vasca interrata in calcestruzzo (VSC001) di volume pari a 200 m<sup>3</sup>, in grado di ricevere i primi 5 millimetri di pioggia. Raggiunto il livello massimo di riempimento, il flusso devia a mezzo stramazzo ad una seconda vasca di accumulo (VSC002) da 200 m<sup>3</sup>. Le acque meteoriche di prima pioggia raccolte nella vasca VSC001 vengono quindi inviate tramite pompa all'impianto di sedimentazione - disoleazione e allontanate a seguito del trattamento tramite il punto S1.

Anche le acque meteoriche di seconda pioggia sono allontanate sempre tramite il punto S1. Qualora ritenuto necessario anche tali acque possono essere trattate nell'impianto di sedimentazione - disoleazione.

Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche, la Ditta deve rispettare le seguenti prescrizioni:

123. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ed oli ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo.
124. In caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti di raggiungere il corpo idrico.
125. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.
126. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo modalità scritte, in particolare a quanto prescritto al precedente punto.
127. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nel citato insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi quali la realizzazione: di ulteriori manufatti di accumulo in grado di contenere le acque meteoriche da trattare e/o da smaltire, di nuove condotte, di nuovi pozzetti di raccolta delle acque, ecc..
128. Tramite il punto S1 è consentito il solo allontanamento delle acque meteoriche: nelle condotte utilizzate per lo smaltimento delle acque meteoriche non devono essere immessi reflui o liquami.
129. Il pozzetto di ispezione e campionamento, posto a monte dell'immissione delle acque meteoriche nel corpo idrico recettore, deve essere mantenuto costantemente agibile.
130. Deve essere notificato all'Ente autorizzante ogni variazione in ordine alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche.



\*\*\*\*\*

## **A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

Il Gestore in data 29/02/2016 (n. prot. 5818) ha presentato la Relazione di Riferimento senza effettuare la verifica di sussistenza di cui all'allegato 1 al DM 272/2014, in considerazione delle caratteristiche del sito, presso il quale è già in atto un'attività di Messa In Sicurezza Operativa a seguito di rilevata contaminazione di suolo e sottosuolo e delle acque sotterranee.

Ritenuto con nota n. 24635 del 08/09/2017 di non poter validare i contenuti della Relazione di Riferimento in assenza di una completa verifica di sussistenza ai sensi dell'Allegato 1 al DM 272/2014 che tenga conto dell'utilizzo delle sostanze pericolose propriamente dette presso l'installazione IPPC di Gattinara. Si prescrive che:

131. Il gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:

- a) **entro il 07/12/2017**, presentare la Verifica di Sussistenza ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al D.M. 272 del 13/11/2014;
- b) qualora dalla verifica di cui al precedente punto emerga l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, quest'ultima dovrà essere trasmessa alla Provincia secondo le tempistiche che saranno comunicate con specifica nota;
- c) qualora soggetto all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, a garanzia di riportare il sito, al momento della cessazione definitiva dell'attività, allo stato constatato nella relazione di riferimento, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità stabilite dal D.M. 141 del 26/05/2016, **entro 12 mesi** dalla validazione da parte dell'autorità competente della relazione di riferimento;
- d) nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui al punto b), ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
- e) in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel piano di ripristino ambientale dello stabilimento presentato dalla Ditta in data 05/09/2014 (ns. prot. di ricevimento 27691) congiuntamente all'istanza A.I.A.. L'attuazione del piano di dismissione deve essere comunicata a Provincia e ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi**. Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività**, prevedendo ad effettuare opportune indagini ambientali in caso di esito non favorevole delle stesse.

È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

\*\*\*\*\*



## **A6. EMISSIONI SONORE**

Il Comune di Gattinara ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 32 del 17/05/2005 (B.U.R.P. n. 27 del 07 Luglio 2005). Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In particolare, all'area dell'installazione è stata assegnata la Classe VI (Area esclusivamente industriale), contornata da aree in classe V (Area prevalentemente industriale) e IV (Area di intensa attività umana). I limiti acustici associati alle classi citate in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]
<b>IV</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>V</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>VI</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

132. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.
133. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente correlata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
134. Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n. 9-11616 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*".

\*\*\*\*\*



## **A7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce quanto è stato elaborato da ARPA e Provincia in sede di valutazione ed approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta **CERRIOTTAMI s.r.l.** congiuntamente all'istanza di A.I.A..

Il Piano è stato ritenuto nel complesso esaustivo, ed è stato integrato con le prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria.

Ancora il Piano di Monitoraggio è stato completato definendo la modalità e la frequenza dei controlli programmati, di cui agli articoli 29-sexies, c. 6 e 29-decies, c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

### **Premessa**

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152** la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Novembre 2010 concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codici 5.3 b) e 5.5. della ditta CERRIOTTAMI s.r.l., con stabilimento produttivo sito nel Comune di Gattinara, Via Rovasenda n. 136, CAP 13045.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

### **Finalità del piano**

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

### **Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano**

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.



4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione, ove possibile.
5. Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni, ove non diversamente specificato. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.
6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
  - a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
  - b) aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito
  - c) pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

8. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



## QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA	ARPA
	Autocontrollo	Reporting	Controlli / ispezioni integrate programmate	Campionamenti / analisi	Valutazione reporting
<b>Consumi</b>					
Materie prime (tab. 1.1)	Fatture d'acquisto	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Risorse idriche (tab. 1.3)	Lecture contatore	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Energia (tab. 1.4)	bimestrale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Combustibili (tab. 1.5)	mensile	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Aria</b>					
Misure periodiche (tab. 1.6.1)	triennale	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Sistemi trattamento fumi (tab. 1.6.2)	Almeno 4 volte all'anno	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Rumore</b>					
Misure periodiche rumore sorgenti	Secondo quanto prescritto nel suballegato A6 e in caso di modifiche impiantistiche	Annuale			
<b>Rifiuti</b>					
Misure periodiche rifiuti in ingresso e prodotti (tab. 1.9.1 e 1.9.2)	Ingresso – scarico nei magazzini, Uscita mezzi	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Controllo EOW e materiali di recupero e riuso prodotti (tab. 1.9.3)	Uscita mezzi, uscita materiali	Annuale dati annuali			Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Acque sotterranee</b>					
Misure periodiche (tab. 1.10.1)	Semestrale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Parametri di processo</b> (tab. 2.1)	Secondo procedure	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Indicatori di performance</b> (tab. 3.1)	Annuale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati



## 1. COMPONENTI AMBIENTALI

### 1.1 Consumo materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Oli lubrificanti	Manutenzione mezzi d'opera	Fatture d'acquisto	kg	Registro cartaceo dedicato – report annuale periodico
Oli idraulici	Manutenzione mezzi d'opera	Fatture d'acquisto	kg	Registro cartaceo dedicato – report annuale periodico

### 1.2 Controllo radiometrico

Materiale controllato	Modalità di controllo e procedure di risposta alle emergenze	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Materiale ferroso e non ferroso in ingresso	Vedasi procedura PA0714	Ingresso al sito – ogni carico	informatica

### 1.3 Consumo risorse idriche per uso industriale

Tipologia (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	Utilizzo (industriale, civile, raffreddamento, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acquedotto	manutenzione	Lavaggio mezzi	Lettura contatore	m <sup>3</sup>	Report annuale periodico

### 1.4 Energia

Descrizione (energia prodotta, venduta, consumata, ecc.)	Tipologia (elettrica, termica)	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità di misura	Frequenza controlli	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Energia consumata	elettrica	tutte	Lettura bollette	MWh	bimestrale	Periodico su base bollette gestore Report annuale periodico

Nel caso in cui non sia possibile misurare i consumi di energia termica ed elettrica delle singole fasi produttive e accessorie (illuminazione, riscaldamento, ecc.) nel report annuale l'azienda dovrà riportare una stima di tali consumi.

### 1.5 Consumo combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Gasolio autotrazione e mezzi d'opera	tutte	misurato	litri	mensile	Su modulo specifico interno Report annuale periodico

Il gestore dovrà presentare a Provincia ed ARPA un audit sull'efficienza energetica del sito: la presentazione di tale documento dovrà avvenire dopo il sesto anno dalla data di rilascio del presente provvedimento e comunque almeno un anno prima dalla data di scadenza del termine dei 12 anni per la presentazione dell'istanza di riesame dell'A.I.A..

Tale audit non necessita di essere certificato, ma vuole essere un documento che attesti che il gestore ha sviluppato un'analisi più approfondita sulla sua situazione energetica rispetto a quanto richiesto annualmente con le tabelle del Piano di Monitoraggio e di Controllo "Energia" e "Consumo Combustibili". Per la redazione di tale audit energetico si faccia riferimento a quanto riportato nella sezione 5.3 del presente Piano di Monitoraggio e di Controllo.



## 1.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA

### 1.6.1 Inquinanti monitorati

Relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988).

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un laboratorio accreditato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato con D.D. n. 3159 del 03/12/2014 e reperibile sul sito web della Provincia al seguente link:

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=459>

La registrazione delle letture della strumentazione di autocontrollo e degli interventi di manutenzione deve essere accompagnata dalla firma dell'operatore che l'ha effettuata.

Punto di emissione e Fase di provenienza	Parametro/ inquinante	U.M.	Eventuale parametro indiretto	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E2 - Impianto di triturazione metalli	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup> kg/h		triennale	Rapporto di prova

**Tabella A - Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campionamento e misura (\*)**

Parametro/inquinante	Metodo
Velocità e Portata di flussi in condotti	UNI EN ISO 16911-1:2013 - Determinazione con misuratore di pressione differenziale
Polveri	UNI EN 13284-1/2003 - Determinazione gravimetrica

(\*) Le metodiche riportate in tabella sono state fornite dal Dipartimento ARPA di Vercelli e sono pubblicate sul sito WEB della Provincia di Vercelli all'indirizzo

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=2970>

L'elenco delle metodiche di campionamento, potrà essere soggetto ad aggiornamenti. Si invita pertanto il gestore a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste dal presente Piano.

Il gestore può in ogni caso adottare metodiche differenti da quelle sopra indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando indice sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo.

### 1.6.2 Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione (fase produttiva e sigla del camino)	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1 - Serbatoi TK1-TK2-TK3 per oli ed emulsioni	Carboni attivi	Cambio periodico filtri	Non prevista	Verifica del peso almeno 4 volte anno	Registro cartaceo dedicato
E2 - Impianto di triturazione metalli	Ciclone + scrubber	varie	Da definire (**) (impianto in fase di installazione)	Da definire (**)	Da definire (**)





(\*\*) Tali informazioni dovranno essere definite dalla Ditta a seguito dell'installazione e attivazione dell'impianto di triturazione metalli, in occasione del primo report annuale utile.

L'azienda è tenuta a compilare un registro degli interventi ai sistemi di trattamento fumi di cui sopra, riportante il giorno ed il tipo di operazione di manutenzione, specificando se trattasi di manutenzione ordinaria, programmata o straordinaria, nonché altre eventuali informazioni ritenute utili e renderlo disponibile agli enti preposti al controllo.

### 1.7 EMISSIONI IN ACQUA (non applicabile)

### 1.8 RUMORE

Si veda quanto prescritto nel suballegato A6. La verifica dell'impatto acustico deve inoltre essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale.

### 1.9 RIFIUTI

#### 1.9.1 Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Rifiuti in ingresso (Codice CER)	U.M.	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Controllo rifiuti in ingresso	Si veda tabella A2 del presente provvedimento	kg	Vedasi le seguenti procedure: - PA0702 (ritiro presso produttori) - PA0703 (carico rifiuto) - PA0704 (attività in deposito) - PA0706 (gestione documenti) - PA0709 (sostanze pericolose)	Ingresso – scarico nei magazzini specificati	Registro informatico report periodico annuale

#### 1.9.2 Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Controllo rifiuti in uscita	140601* - clorofluorocarburi	kg	R13	Vedasi le seguenti procedure - PA0705 (conferimento rifiuti)	Uscita mezzi	Registro informatico report periodico annuale
	150104 - Imballaggi metallici	kg	R4	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160103 - Pneumatici fuori uso	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160106 - Veicoli fuori uso bonificati	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160109* - Componenti contenenti PCB	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160113* - Liquidi per freni	kg	D8 – D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160114* - Liquidi antigelo	kg	D8 – D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160120 - Vetro da autoveicoli	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160601* - Batterie al piombo	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	161001* - Soluzioni acquose di scarto P	kg	D8 – D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	161002 - Soluzioni acquose di scarto NP	kg	D8 – D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra



Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	190814 - Fanghi prodotti da trattamento acque reflue	kg	D8 – D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191002 - Rifiuti metalli non ferrosi	kg	R13 – R4	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191003*- Fluff e frazione leggera P	kg	D15	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191004 - Fluff e frazione leggera NP	kg	D15	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191202 - Metalli ferrosi	kg	R13 – R4	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191212 - Altri rifiuti	kg	D15	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra

Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi dei singoli rifiuti prodotti nell'anno precedente. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.9.2 sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

### 1.9.3 Controllo End of Waste e materiali di recupero e riuso prodotti

Attività	prodotti	U.M.	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Controllo EOW	EOW 333 Ferro, acciaio alluminio EOW 715 rame	kg	Vedasi le seguenti procedure - PA0715 (reg. 333) - PA0716 (reg. 715)	Uscita mezzi	Registro informatico report periodico annuale
Controllo rifiuti cessati/MPS	MPS conformi al DM 05/02/98	kg	Procedura PA0704	Uscita mezzi	Registro informatico report periodico annuale
Materiali di riuso (bonifica auto)	Secondo D. Lgs 209/2003	kg	Secondo procedura PA0704	Uscita materiali	Registro informatico report periodico annuale

## 1.10 SUOLO

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un tecnico abilitato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.


### 1.10.1 Acque sotterranee

Nel merito del monitoraggio delle acque sotterranee, in allegato al report del Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà inoltre essere prodotto annualmente un aggiornamento delle attività di MISO

Punto di campionamento	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
PZ1	- Metalli	- UNI EN ISO 11885:2009	quadrimestrale	Rapporti di prova Tabelle riassuntive grafici
PZ2	- Hg	- Met. ISS DAB.013.REV00		
PZ3	- Cr VI	- APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003		
PZ5	- BTEX	- APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003		
PZ6	- Alif. Clor. Canc.	- APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		



Punto di campionamento	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
PZ7	- Alif. Clor. Non Canc. - HC totali - COD (solo PZ1) - BOD (solo PZ1) - NH <sub>4</sub> -N (solo PZ1) - NIT <sub>3</sub> -N (solo PZ1) - NIT <sub>2</sub> -N (solo PZ1) - NIT <sub>1</sub> -N (solo PZ1) - PZ6	- APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - UNICHIM M.U. 1645 A:03 - ISO 15705:2002 - APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 4030C Man 29 2003	annuale	
PZ8 (cluster)				
PZ9 (cluster)				
PZ10 (cluster)				
PZ11				
PZ13 (cluster)				



## 2. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

### 2.1 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

La tabella 2.2 individua le strumentazioni e gli interventi ritenuti prioritari ai fini della presente attività IPPC; tali interventi dovranno essere annotati sui registri degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che annualmente l'azienda predispone e che dovranno essere tenuti a disposizione dell'organo di controllo durante le verifiche ispettive con i relativi registri cartacei e/o informatici di annotazione delle verifiche effettuate dall'azienda.

### 2.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

## 3 INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esempificare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

Nel report (di cui al cap. 5) che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale richiesto, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.



### 3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
EOW e MPS prodotte (vedi nota 1)	Valuta l'efficienza della filiera EOW-MPS secondo i regolamenti 333/2011 e 715/2013 e il DM 05/02/98	%	Calcolato sulla base del rapporto fra EOW/MPS prodotte e rifiuti (metallici) ritirati	Annuale	Report periodico
Consumo di Energia elettrica	permette di confrontare i dati annuali per costruire trend di andamento.	MWh/t	Calcolato sulla base delle rifiuti ritirati ed dei MWh utilizzati	Annuale	Report periodico

\* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

**Nota 1:** l'indicatore tiene conto dell'efficienza complessiva della filiera EOW/MPS, quindi anche della domanda di mercato; talora materiali che avrebbero tutte le caratteristiche per essere definiti EOW ai sensi dei regolamenti applicabili, possono essere preferibilmente ritirati ed avviati a recupero R4 come rifiuti anziché come EOW, indipendentemente dalle loro qualità intrinseche e dall'efficienza specifica della Ditta

## 4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

### 4.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	CERRIOTTAMI s.r.l.	Matteo Rizzon
Autorità competente	Provincia di Vercelli, Settore Tutela Ambientale	
Ente di Controllo	ARPA	

### 4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste nell'ambito temporale di validità del presente Piano, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO (12 anni)
Controllo integrato in esercizio	• Tutte le componenti ambientali	frequenza stabilita da sistema SSPC
Valutazione report annuali inviati dall'azienda	• Tutte le componenti ambientali	

## 5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

### 5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

### 5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

**Entro il 31 maggio** di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti



effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo Excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da ottenere il trend di andamento nel tempo, inoltre per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

### **Impostazione del Report relativo alle operazioni di autocontrollo periodico sulle emissioni in atmosfera.**

Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato con D.D. n. 3159 del 03/12/2014 e reperibile sul sito web della Provincia al seguente link:

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=459>

### **5.3 Audit Energetico**

Si tratta di un'analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso una sede di un ente o azienda e con contestuale esame di documenti per conoscere e quindi intervenire efficacemente sulla situazione energetica dell'ente/azienda. La diagnosi energetica o **audit energetico** si pone l'obiettivo di capire in che modo l'energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti all'utente, ossia un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni proposte. Vengono raccolti i dati di consumo e costo energetico, dati sulle utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro) etc.. Sulla base delle informazioni ed i dati raccolti sarà possibile procedere alla ricostruzione dei modelli energetici. Da tali modelli sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per condizionamento, aria compressa, altri servizi, aree di processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per reparto, per fascia oraria e stagionale. La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata criticamente ed in confronto con parametri medi di consumo al fine di individuare interventi migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi e la valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica.

L'Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l'avvio di un qualsiasi progetto finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso sarà possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto di vista tecnico che economico.

Le fasi di intervento sono:



- Raccolta di informazioni preliminari al fine di effettuare un'analisi energetica iniziale (consumi e fabbisogni energetici, tipologia dei processi produttivi, ecc);
- Sopralluogo finalizzato all'analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo e gestione dell'energia);
- Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione del rapporto finale

In una seconda fase verranno individuate delle aree di probabile intervento tecnico.

Gli interventi di audit energetico, potranno prevedere interventi del tipo:

- adozione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione;
- isolamento termico degli edifici (sia con interventi sull'involucro esterno che sui serramenti e infissi);
- installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza;
- adozione di motori elettrici ad elevato rendimento;
- installazione di recuperatori di calore;
- impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi.

#### 5.4 INFORMAZIONI PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:

- codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
- motivo di esclusione dalla dichiarazione<sup>(1)</sup>;

2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR:**

- codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);

esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati<sup>(2)</sup> contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

<sup>10</sup> L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

<sup>20</sup> L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.



## ALLEGATO A

### A1. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

**SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:**

**Ragione sociale:** CERRIOTTAMI s.r.l.  
**Sede legale:** Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)  
**C.F.** 06757830150 e **P. IVA** 01422380020

**UBICAZIONE INSTALLAZIONE**

Installazione di Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)

**CODICE NOSE-P:** 109.07, 105.14

**CODICE NACE:** 38, 20

**CODICE IMPIANTO:** 2061/28

**CODICI IPPC:** **5.3 lett. b punto 4** *“Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso all'attività di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti”*

**5.5** *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;*

**CAPACITÀ PRODUTTIVA NOMINALE:**

- Attività di deposito preliminare di cui al punto **D15** dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di messa in riserva di cui al punto **R13** e le operazioni **R4** e **R12** dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché attività di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso.

<b>TABELLA “A1”(*)</b>		
<b>ATTIVITÀ IPPC e NON IPPC</b>		
	Quantità di rifiuti in ingresso all'impianto [t/a]	Capacità potenziale massima di stoccaggio [t]
Rifiuti non pericolosi	<b>63.363,7</b>	<b>3.290</b>
Rifiuti pericolosi	<b>7.383,3</b>	<b>439,5</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70.747,00</b>	<b>3.729,5</b>

(\*) per le tipologie di rifiuti riportati nella tabella A2, identificati dai relativi codici CER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti/magazzini riportati in tabella A3.

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA (IPPC E NON IPPC):**

I rifiuti in ingresso all'impianto sono sottoposti ad un ciclo di lavorazione che può essere schematicamente così illustrato:

- pesatura su bilancia posta all'ingresso dello stabilimento, dotata anche di sistema per la rilevazione di eventuali materiali radioattivi;
- scarico del materiale in zone specifiche dello stabilimento adeguatamente identificate a livello planimetrico. L'individuazione dell'area in cui scaricare il materiale avviene principalmente in funzione delle caratteristiche merceologiche prevalenti di quest'ultimo;





- cernita dei materiali e raggruppamento per tipologie omogenee. Le operazioni di cernita e selezione sono effettuate usualmente con l'ausilio di idonei mezzi d'opera oppure, in casi particolari, con operazioni manuali, anche in relazione alle dimensioni e al peso dei singoli elementi costituenti il carico da selezionare e cernire;

A seguito di queste prime operazioni, ed anche in funzione della tipologia merceologica dei materiali, si possono avere diversi casi, che possono essere così schematizzati:

- avvio diretto a recupero come rifiuto cessato (ex. MPS) nel rispetto dei requisiti del DM 05/02/98 o End of Waste (EOW ai sensi dei regolamenti 333/2011 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio e 715/2013 per i rottami di rame);
- avvio ad altre operazioni di ulteriore cernita;
- avvio ad operazioni di riduzione volumetrica;
- avvio direttamente a rifiuto.

Di seguito si riassumono i flussi principali relativi alla gestione dei rifiuti.

- **PRODUZIONE RIFIUTI CESSATI/MPS e EOW – End of Waste.** Sono individuati cinque flussi principali di lavorazione, che iniziano dall'allocazione in zone di scarico definite:
  - scarico ferro: in questa zona sono scaricati i materiali ferrosi generici, non definibili come tipologia specifica o con caratteristiche merceologiche varie, che necessitano, usualmente, di una spinta attività di cernita e selezione;
  - scarico metalli non ferrosi: si tratta di rame, ottone, alluminio, usualmente conferiti con una ragionevole omogeneità merceologica e che richiedono, comunque, una attenta, seppur non usualmente spinta, attività di cernita e selezione;
  - scarico acciaio inox: conferito, così come i metalli non ferrosi, con una certa omogeneità merceologica;
  - scarico lattine: si tratta di una zona dedicata esclusivamente alle lattine, in acciaio piuttosto che in alluminio; esse derivano, direttamente o meno, dalla raccolta differenziata;
  - scarico tornitura ferro: si tratta di materiale tornito, quindi di dimensioni unitarie piuttosto minute;
  - scarico rifiuti: in questa zona sono scaricati tutti i materiali che non rientrano nei flussi principali di recupero di metalli, ma che possono, a seguito di selezione e cernita, essere anche in parte avviati a recupero, eventualmente anche per alcune parti metalliche che dovessero essere presenti.

La produzione delle MPS e EOW può inoltre essere attuata con una opportuna riduzione volumetrica e successiva selezione tramite l'impianto di triturazione, selezione e vagliatura.

- **PROCESSO DI DEMOLIZIONE AUTOVEICOLI.** I passaggi principali del flusso di demolizione autoveicoli sono i seguenti:
  - accettazione e disbrigo pratiche di radiazione dal PRA;
  - deposito in area dedicata del veicolo come conferito;
  - bonifica ai sensi del D.Lgs. 209/03, con rimozione di parti, componenti e sostanze pericolose o di interesse particolare per il recupero quali marmitte catalitiche, oli lubrificanti, filtri olio, olio freni, antigelo (liquidi refrigeranti), liquidi lavavetri, batterie, vetri, condensatori, esplosione air bag, gas refrigeranti di condizionamento, carburanti, pneumatici, ecc.;
  - posizionamento del veicolo così bonificato in appositi settori, per eventuali possibili recuperi di parti, da avviare successivamente a vendita;
  - operazioni di rimozione di motori e parti di plastica rilevanti (paraurti)
  - deposito in area dedicata e successivo inoltro all'operazione di pressatura, con produzione di "pacchi auto" da avviare a successivo recupero.
- **RIFIUTI LIQUIDI.** I rifiuti liquidi gestiti dalla Ditta derivano sia da ritiri diretti di tali rifiuti, sia da generazione interna in particolare per quanto riguarda la bonifica dei veicoli fuori uso, e sono riconducibili alle seguenti tipologie: Liquidi antigelo, Oli freni, Oli idraulici, Oli minerali, Oli vegetali, Oli isolanti, Emulsioni, Acque di lavaggio. La gestione dei rifiuti liquidi prevede esclusivamente la messa in riserva, o deposito preliminare, per il successivo invio allo





smaltimento definitivo oppure al recupero. I rifiuti liquidi sono stoccati in area coperta dedicata, con opportuni presidi di sicurezza (bacini di contenimento, attrezzature di emergenza) ed in particolare sono presenti 3 serbatoi aerei verticali, denominati TK1 (15 m3) – TK2 (26 m3) – TK3 (30 m3) e destinati rispettivamente a contenere oli idraulici, emulsioni, oli minerali posizionati in apposito bacino di contenimento. I serbatoi sono dotati di sistema di trattamento delle emissioni generate in fase di carico degli stessi, per mezzo di sistema di polmonazione che avvia le emissioni ad un sistema a carbone attivo (punto emissione E1).

- **RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).** I RAEE in ingresso allo stabilimento sono scaricati in prossimità della zona destinata all'immagazzinamento (magazzini specifici al coperto per RAEE non pericolosi e RAEE pericolosi) e sono allocati in posizioni specifiche in funzione delle categorie di appartenenza delle apparecchiature e non di altri criteri.

I materiali sono immagazzinati in contenitori di plastica o ferro, per singola categoria, per essere quindi, raggiunto un quantitativo economicamente adeguato per il trasporto, avviati a centri di trattamento finali esterni.

I RAEE che invece possono generare materiali avviabili successivamente a MPS oppure EOW, sono sottoposti a semplici lavorazioni (ad esempio rimozione carcasse metalliche, rimozione condensatori e cavi elettrici da lavatrici ed altri elettrodomestici); il metallo recuperato è scaricato nelle zone specifiche mentre la parte rimanente entra nel ciclo dei rifiuti prodotti dalla Ditta.

#### **MACCHINARI E DOTAZIONI AUSILIARIE**

Di seguito si riportano in maniera sintetica le principali dotazioni presenti nello stabilimento:

- **mezzi di movimentazione** per l'attività di trasporto da e per lo stabilimento e per la movimentazione interna allo stabilimento stesso;
- **isola bonifica auto** per il recupero dall'autoveicolo dei vari fluidi in esso presenti;
- **pressa separatrice pneumatici**, che permette di separare cerchioni e pneumatici;
- **esplosione air bag**;
- **apparecchiatura rimozione GPL e metano** per la bonifica di bombole e serbatoi che contengono ancora gas. Il GPL può essere in gran parte recuperato e riutilizzato (ad esempio come combustibile per stufette a gas all'interno dell'insediamento) mentre il metano, che richiede elevate pressioni di immagazzinamento non è recuperato e viene avviato ad una torcia di combustione, come pure il GPL residuo non più comprimibile. Le due torce (punti di emissione E3 ed E4) provvedono separatamente alla combustione del GPL residuo dei serbatoi dopo estrazione ed immagazzinamento in apposite bombole, ed alla combustione totale del metano presente nei serbatoi;
- **pressa carta**;
- **presso cesoia**;
- **cesoia rotante**;
- **tritatore**, dotato di sistema di abbattimento delle polveri, che consiste in un ciclone e successiva torre di lavaggio ad acqua (punto emissione E2).

*La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo. Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.*

\*\*\*\*\*



## **A2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

16. La Ditta è autorizzata ad effettuare presso l'installazione le attività di deposito preliminare di cui al punto **D15** dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, di messa in riserva di cui al punto **R13** e le operazioni **R4** e **R12** dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché l'attività di messa in riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso,
  - per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti ritirati pari a **70.747 t di cui 63.363,7 t/a di rifiuti non pericolosi e 7.383,3 t/a di rifiuti pericolosi**;
  - per una capacità massima totale di stoccaggio istantaneo di **3.729,50 t** di rifiuti (di cui **3.290 t di rifiuti non pericolosi e 439,5 t di rifiuti pericolosi**);
  - per le tipologie di rifiuti riportati in tabella A2, identificati dai relativi codici CER, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti/magazzini riportati in tabella A3 .
17. La configurazione impiantistica autorizzata delle aree di stoccaggio dei rifiuti, delle aree di trattamento, degli impianti e delle aree di stoccaggio dei rifiuti cessati/End of waste è riportata nell'Allegato C al provvedimento di A.I.A. n. 1342/2015.
18. L'elenco di codici CER riportato in Tabella "A2" è comprensivo sia dei rifiuti in ingresso all'impianto sia dei rifiuti prodotti in prima persona, in quanto una gestione di tali rifiuti con il deposito temporaneo non sarebbe economicamente e tecnicamente fattibile.
19. I codici CER relativi ai rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta non inseriti in autorizzazione (Tabella A2), dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo (art. 183 lettera bb. Del D.Lgs 152/06) in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi dei rifiuti autorizzati.



**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
02 01 04		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	SR	PL		R12 - R13			
02 01 10		rifiuti metallici	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
03 01 05		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	LE	SR		R13			
07 03 09	P	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	CAE			R13			
07 03 10	P	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	CAE			R13			
08 01 11	P	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	PVP			R13			
08 02 01		polveri di scarto di rivestimenti	PS			D15			
08 03 17	P	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	TONP			R13			
08 03 18		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	TONP			R13			
08 04 10		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	AS			D15			
10 02 01		rifiuti del trattamento delle scorie	STF			R12 - R13			
10 02 02		scorie non trattate	STF			R12 - R13			
10 02 10		scaglie di laminazione	STF			R12 - R13			
10 09 03		scorie di fusione	STF			R12 - R13			
11 02 99		rifiuti non specificati altrimenti	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 01		limatura e trucioli di materiali ferrosi	SF	STF	SFI	R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 02		polveri e particolato di materiali ferrosi	SF	STF	SFI	R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 03		limatura e trucioli di materiali non ferrosi	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	Si
12 01 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	Si
12 01 05		limatura e trucioli di materiali plastici	PL	RF		R12 - R13			
12 01 06	P	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	OI			R12 - R13			
12 01 07	P	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	OI			R12 - R13			



**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
12 01 08	P	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	EM			D15			
12 01 09	P	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	EM			D15			
12 01 12	P	cere e grassi esauriti	CG			D15			
12 01 13		rifiuti di saldatura	RS			R13			
12 01 14	P	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	FLP			D15			
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	FL			D15			
12 01 16	P	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	MAP			D15			
12 01 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	MA			D15			
12 01 18	P	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	FLP			D15			
12 01 21		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 01 99 (I)		rifiuti non specificati altrimenti	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
12 03 01	P	soluzioni acquose di lavaggio	ALP			R13			
13 01 04	P	emulsioni clorate	EM			D15			
13 01 05	P	emulsioni non clorate	EM			D15			
13 01 09	P	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	OI			R13			
13 01 10	P	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	OI			R13			
13 01 11	P	oli sintetici per circuiti idraulici	OI			R13			
13 01 12	P	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	OI			R13			
13 01 13	P	altri oli per circuiti idraulici	OI			R13			
13 02 05	P	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	OM			R13			
13 02 06	P	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	OM			R13			



**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
13 02 07	P	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	OM			R13			
13 02 08	P	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	OM			R13			
13 03 08	P	oli sintetici isolanti e termoconduttori	OX			R13			
13 03 10	P	altri oli isolanti e termoconduttori	OX			R13			
13 08 02	P	altre emulsioni	EM			D15			
14 06 01	P	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	GR			R13			
14 06 02	P	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	SOL			R13			
14 06 03	P	altri solventi e miscele di solventi	SOL			R13			
15 01 01		imballaggi in carta e cartone	CC	CCK		R12 - R13			
15 01 02		imballaggi in plastica	PL	SR		R12 - R13			
15 01 03		imballaggi in legno	LE			R12 - R13			
15 01 04		imballaggi metallici	SL	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
15 01 05		imballaggi in materiali compositi	IMC	SR		R12 - R13			
15 01 06		imballaggi in materiali misti	IM	SR		R12 - R13			
15 01 07		imballaggi in vetro	VI			R12 - R13			
15 01 09		imballaggi in materia tessile	IT	SR		R12 - R13			
15 01 10	P	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	IP			R12 - R13			
15 01 11	P	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	BGP			R13			
15 02 02	P	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	MFP			R13			
15 02 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	MF			R13			
16 01 03		pneumatici fuori uso	PN			R12 - R13			
16 01 04	P	veicoli fuori uso	VP			R12 - R13			
16 01 06		veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre	VNP			R12 - R13			



**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
		componenti pericolose							
16 01 07	P	filtri dell'olio	FO			R13			
16 01 08	P	componenti contenenti mercurio	HG			R13			
16 01 09	P	componenti contenenti PCB	W			R13			
16 01 10	P	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	AB			R13			
16 01 12		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	SF			R12 - R13			
16 01 13	P	liquidi per freni	OF			R13			
16 01 14	P	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	AGP			R13			
16 01 15		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	AG			R13			
16 01 16		serbatoi per gas liquido	B	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 01 17		metalli ferrosi	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 01 18		metalli non ferrosi	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 01 19		plastica	PLA	SR		R12 - R13			
16 01 20		vetro	VA			R12 - R13			
16 01 21	P	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	CPR	BGP		R13			
16 01 22		componenti non specificati altrimenti	MOT			R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 02 09	P	trasformatori e condensatori contenenti PCB	W			R13			
16 02 10	P	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	W			R13			
16 02 11	P	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	RAEEP			R12 - R13			
16 02 13	P	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	RAEEP	AP		R12 - R13			
16 02 14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	RAEEP	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
16 02 15	P	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	CPR			R12 - R13			



**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
16 02 16		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	ME			R12 - R13			
16 05 04	P	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	BGP			R12 - R13			
16 05 05		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	B			R13			
16 06 01	P	batterie al piombo	BT			R13			
16 06 02	P	batterie al nichel-cadmio	BNC			R13			
16 06 03	P	batterie contenenti mercurio	PIL			R13			
16 06 04		batterie alcaline (tranne 16 06 03)	PIL			R13			
16 06 05		altre batterie ed accumulatori	PIL			R13			
16 08 01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	MC			R13			
16 08 03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	CAT			R13			
16 08 07	P	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	CAP			R13			
16 10 01	P	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	LVP			R13			
17 02 01		legno	LE			R12 - R13			
17 02 02		vetro	VE			R12 - R13			
17 02 03		plastica	PL	SR		R12 - R13			
17 04 01		rame, bronzo, ottone	SM			R12 - R13 - R4	SI		SI
17 04 02		alluminio	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	
17 04 03		piombo	SM			R12 - R13 - R4	SI		
17 04 04		zinco	SM			R12 - R13 - R4	SI		
17 04 05		ferro e acciaio	SFI	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
17 04 06		stagno	SM			R12 - R13 - R4	SI		
17 04 07		metalli misti	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
17 04 09	P	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	FP			R12 - R13			
17 04 10	P	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre	CEP			R13			



**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
		sostanze pericolose							
17 04 11		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	CE			R12 - R13			
17 06 03	P	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	LR			D15			
17 09 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	FP			R12 - R13			
19 01 02		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
19 01 10	P	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	CAE			R13			
19 10 01		rifiuti di ferro e acciaio	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
19 10 02		rifiuti di metalli non ferrosi	SM			R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
19 12 01		carta e cartone	CC			R12 - R13			
19 12 02		metalli ferrosi	D	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	
19 12 03		metalli non ferrosi	D	SF		R12 - R13 - R4	SI	SI	SI
19 12 04		plastica e gomma	PL	SR		R12 - R13			
19 12 05		vetro	VE			R12 - R13			
19 12 07		legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	LE			R12 - R13			
19 12 12		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	RF			R12 - R13			
20 01 01		carta e cartone	CC			R12 - R13			
20 01 02		vetro	VI			R12 - R13			
20 01 21	P	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	RAEEP			R13			
20 01 23	P	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	RAEEP			R13			
20 01 25		oli e grassi commestibili	OV			R13			
20 01 26	P	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	OM			R13			
20 01 27	P	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	PVP			R13			
20 01 28		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui	PVP			R13			





**Tabella A2**

**QUANTITA' MASSIMA ANNUA RITIRATA E OPERAZIONE PREVALENTE PER SINGOLO CODICE CER**

CODICE	categoria	descrizione	MAGA 1	MAGA 2	MAGA 3	op. prevalente	MPS	333/2011	715/2013
		alla voce 20 01 27							
20 01 33	P	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	BT			R13			
20 01 34		batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	PIL			R13			
20 01 35	P	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	RAEEP			R12 - R13			
20 01 36		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	RAEE			R12 - R13			
20 01 38		legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	LE			R12 - R13			
20 01 39		plastica	PL	SR		R12 - R13			
20 01 40		metallo	SF			R12 - R13 - R4	SI	SI	
20 03 07		rifiuti ingombranti	RI			R12 - R13			
20 03 99		rifiuti urbani non specificati altrimenti»	TONP			R13			

(I) codice 120199: provenienza limitata alla Ditta Mollificio Valli di Oleggio Castello (NO)



Tabella A3

**CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)**

MAGAZ- ZINO (*)	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	CODICI ALLOCATI														
AB	Componenti esplosivi (air Bag)	0,5	P	16 01 10														
AG	Antigelo non pericolosi	2,0	NP	16 01 15														
AGP	Antigelo pericolosi	13,0	P	16 01 14														
ALP	acque di lavaggio	4,0	P	12 03 01														
AP	Apparecchiature pericolose	20,0	P	16 02 13														
AS	adesivi e sigillanti	1,0	P	08 04 10														
B	Bombole non pericolose	10,0	NP	16 01 16	16 05 05													
BGP	Bombole gas pericolose	3,0	P	15 01 11	16 01 21	16 05 04												
BNC	Nichel cadmio	2,0	P	16 06 02														
BT	Batterie pericolose	60,0	P	16 06 01	20 01 33	16 06 03												
CAE	carboni esauriti	4,0	P	19 01 10	07 03 09	07 03 10												
CAP	catalizzatori esauriti	0,5	P	16 08 07														
CAT	Catalizzatori	1,0	NP	16 08 03														
CC	Carta e cartone	75,0	NP	15 01 01	19 12 01	20 01 01												
CCK	Carta e cartone SOLO Kimberly		NP	15 01 01														
CE	cavi elettrici	100,0	NP	17 04 11														
CEP	cavi elettrici pericolosi	0,5	P	17 04 10														
CG	cere e grassi	1,0	P	12 01 12														
CPR	componenti pericolosi rimossi	5,0	P	16 01 21	16 02 15													



Tabella A3

**CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)**

MAGAZ- ZINO (*)	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	CODICI ALLOCATI													
<b>D</b>	materiali metallici, ferrosi e non ferrosi	1.000,0	NP	19 12 02	19 12 03												
<b>EM</b>	Emulsioni	18,0	P	12 01 08	12 01 09	13 01 04	13 01 05	13 08 02									
<b>FL</b>	Fanghi da lavorazione	1,0	NP	12 01 15													
<b>FLP</b>	Fanghi da lavorazione pericolosi	2,0	P	12 01 14	12 01 18												
<b>FO</b>	filtri olio	15,0	P	16 01 07													
<b>FP</b>	Ferro pericoloso	5,0	P	17 04 09													
<b>GR</b>	Gas rimossi	0,5	P	14 06 01													
<b>HG</b>	Mercurio	0,5	P	16 01 08													
<b>IM</b>	Imballaggi misti	10,0	NP	15 01 06													
<b>IMC</b>	Imballaggi compositi	5,0	NP	15 01 05													
<b>IP</b>	Imballaggi pericolosi	7,0	P	15 01 10													
<b>IT</b>	Imballaggi tessili	1,0	NP	15 01 09													
<b>LE</b>	Legno	50,0	NP	03 01 05	15 01 03	17 02 01	19 12 07	20 01 38									
<b>LVP</b>	lavavetri pericoloso	4,0	P	16 10 01													
<b>LR</b>	altri materiali isolanti (lana di roccia)	10,0	P	17 06 03													
<b>MA</b>	materiale abrasivo	5,0	NP	12 01 17													
<b>MAP</b>	materiale abrasivo pericoloso	5,0	P	12 01 16													
<b>MC</b>	Marmitte catalitiche	4,0	NP	16 08 01													



**Tabella A3**

**CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)**

MAGAZ- ZINO (*)	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	CODICI ALLOCATI														
ME	Materiale elettrico	200,0	NP	16 02 16														
MF	Materiali filtranti	4,0	NP	15 02 03														
MFP	materiali filtranti pericolosi	5,0	P	15 02 02														
MOT	Motori auto	100,0	NP	16 01 22														
OF	olio freni	2,0	P	16 01 13														
OI	Oli Idraulici	14,0	P	12 01 06	12 01 07	13 01 09	13 01 10	13 01 11	13 01 12	13 01 13								
OM	Oli Minerali	27,0	P	13 02 05	13 02 06	13 02 07	13 02 08	20 01 26										
OV	Oli Vegetali	2,0	NP	20 01 25														
OX	oli isolanti	2,0	P	13 03 08	13 03 10													
PIL	Pile	20,0	NP	16 06 04	16 06 05	20 01 34												
PL	Plastica	30,0	NP	02 01 04	12 01 05	15 01 02	17 02 03	19 12 04	20 01 39									
PLA	Plastica Auto (paraurti)	10,0	NP	16 01 19														
PN	Pneumatici	50,0	NP	16 01 03														
PVP	pitture e vernici pericolose	2,0	P	08 01 11	20 01 27	20 01 28												
PS	polveri di scarto rivestimenti	1,0	NP	08 02 01														
RAEE	RAEE non Pericolosi	30,0	NP	16 02 14	20 01 36													
RAEEP	RAEE Pericolosi	20,0	P	16 02 11	16 02 13	20 01 21	20 01 23	20 01 35										
RF	Rifiuti misti	30,0	NP	12 01 05	17 09 04	19 12 12												
RI	Rifiuti ingombranti	3,0	NP	20 03 07														
RS	rifiuti da saldatura	30,0	NP	12 01 13														



**Tabella A3**

**CAPACITA' MASSIMA ISTANTANEA DI STOCCAGGIO PER MAGAZZINO (contiene tipologie omogenee di rifiuti)**

MAGAZZINO (*)	DESCRIZIONE MAGAZZINO	TON	TIPO	CODICI ALLOCATI															
				02 01 10	12 01 01	12 01 02	12 01 21	12 01 99	15 01 04	16 01 12	16 01 16	16 01 17	16 02 14	17 04 05	19 01 02	19 10 01	19 12 02	20 01 40	
SF	materiali ferrosi (Scarico Ferro)	700,0	NP	02 01 10	12 01 01	12 01 02	12 01 21	12 01 99	15 01 04	16 01 12	16 01 16	16 01 17	16 02 14	17 04 05	19 01 02	19 10 01	19 12 02	20 01 40	
SFI	materiali ferrosi (Scarico ferro inox)		NP	12 01 01	12 01 02	17 04 05													
SL	materiali ferrosi (Scarico Lattine)		NP	15 01 04															
SM	materiali non ferrosi (Scarico Metalli)		NP	11 02 99	12 01 03	12 01 04	16 01 18	17 04 01	17 04 02	17 04 03	17 04 04	17 04 06	17 04 07	19 10 02	19 12 03				
STF	materiali ferrosi (Scarico Tornitura Ferro)		NP	10 02 01	10 02 02	10 02 10	10 09 03	12 01 01											
SOL	solventi	2,0	P	14 06 02	14 06 03														
SR	Scarico rifiuti	20,0	NP	02 01 04	03 01 05	15 01 02	15 01 05	15 01 06	15 01 09	16 01 19	17 02 03	19 12 04	20 01 39	20 03 07					
TON	Toner non pericolosi	1,0	NP	08 03 18	20 03 99														
TONP	Toner pericolosi	1,0	P	08 03 17															
VA	Vetro Auto	15,0	NP	16 01 20															
VE	Vetro	15,0	NP	17 02 02	19 12 05														
VI	Vetro Imballi (bottiglie)	15,0	NP	15 01 07	20 01 02														
VNP	Auto bonificate	750,0	NP	16 01 06															
VP	Auto da bonificare	180,0	P	16 01 04															
W	PCB	3,0	P	16 01 09	16 02 09	16 02 10													
	<b>TOTALE</b>	<b>3.729,50</b>																	

(\*) rif. all'Allegato C del presente provvedimento "Planimetria installazione con aree di stoccaggio/magazzini rifiuti e rifiuti cessati"



## **A2.1) PRESCRIZIONI GENERALI**

20. All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze;
21. Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato deve essere recintato, per un'altezza non inferiore ai 2 metri e l'accesso impedito, fatta eccezione per gli addetti ai lavori e per gli organi di controllo.
22. E' fatto divieto di abbruciamento di qualunque tipo di materiale ed i rifiuti risultanti dalle operazioni di cernita, qualora non avviati al recupero, dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati.
23. E' fatto divieto, secondo le disposizioni di cui all' art. 14 della L.R. 24/02, di conferire rifiuti di qualunque tipologia di provenienza extraregionale non più riutilizzabili presso le strutture di servizio, discariche di prima categoria ed impianti tecnologici operanti o individuati sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di gestione di cui al Capo III della stessa L.R. 24/02.
24. L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.
25. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.
26. L'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'inosservanza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza e incolumità degli addetti.
27. Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.
28. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompreso nel presente provvedimento.
29. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.
30. Il gestore dell'impianto dovrà comunque sempre garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.
31. Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e sui mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.
32. Deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo e di campionamento. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico.
33. La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti, nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Vercelli in data successiva al rilascio alla Ditta della presente autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.
34. L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto. Qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.



35. **Entro il 15 gennaio** di ogni anno (in riferimento all'anno precedente) la Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, adeguatamente compilati, i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21/7/2003.

## **A2.2) PRESCRIZIONI TECNICHE – GESTIONALI**

36. I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente.
37. Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante il deposito, il trattamento ed il trasporto dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
38. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.
39. I rapporti di prova consegnati dai produttori dei rifiuti per il conferimento nonché tutti i rapporti di prova che la Ditta riterrà opportuno far svolgere quale attività di verifica dei rifiuti in ingresso devono essere conservati presso l'impianto.
40. I rifiuti in ingresso allo stabilimento nonché i rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive (non gestiti con il regime del deposito temporaneo – prescrizione n. 19) devono essere avviati alle operazioni di effettivo recupero/smaltimento entro un anno dalla presa in carico.
41. L'operazione di recupero - codificata come **R12** - propedeutica all'operazione effettiva di recupero svolta in impianto, consiste in attività manuali e meccaniche tra cui "*cernita frammentazione, compattazione, separazione, raggruppamento*" volte alla selezione ed accorpamento di tipologie omogenee di rifiuti con caratteristiche merceologiche affini da destinare alle attività effettive di recupero (es. R4).
42. L'operazione di recupero svolta in impianto e codificata come **R4** consiste nella cernita e selezione manuale o meccanica, nella pressatura/cesiatura con macchinari specifici, nella triturazione e nel taglio con fiamma per la produzione di un rifiuto cessato o End of Waste ai sensi dell'art. 184ter del D.Lgs. 152/06 (ex Materie Prime Secondarie) nel rispetto delle prescrizioni n. 45-46, 93-97 del presente provvedimento.
43. Ai fini della classificazione come rifiuti cessati (ex Materie Prime Secondarie) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sottoposti alle attività di recupero autorizzate [R4] devono rispettare le caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Fino all'emanazione degli specifici decreti previsti dal comma 3 dell'art. 184-ter, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. La Ditta dovrà pertanto effettuare opportune verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto e sui rifiuti cessati (ex Materie Prime Secondarie) prodotti attraverso il recupero di tali rifiuti, per verificare il rispetto delle caratteristiche previste dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.. I rifiuti in ingresso non devono essere contaminati da oli o solventi e non devono contenere sostanze pericolose (in particolare PCB e PCT) oltre le soglie di accettabilità poste dalla normativa tecnica sul recupero semplificato. Per i rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio e rottami di rame si applicano le prescrizioni 93-97.
44. I materiali risultanti dalle operazioni R4 (rifiuti cessati ex MPS), aventi caratteristiche previste dalle norme tecniche di cui 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto avviabili al riutilizzo, non possono essere stoccati nell'impianto per un periodo superiore ai 180 giorni. Tale periodo è eventualmente prorogabile, su richiesta del soggetto autorizzato, sulla base di documentate difficoltà di conferimento. I materiali risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti aventi le caratteristiche di "rifiuto cessato" dovranno essere stoccati, secondo le diverse



- tipologie prodotte, nelle aree indicate in sede progettuale (Allegato C del presente provvedimento) e dovrà essere avviato all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal gestore.
45. La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui il materiale "rifiuto cessato", conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.
  46. Tutti gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita, degli End of Waste o rifiuti cessati (ex MPS) e dei rifiuti gestiti con il criterio del deposito temporaneo devono essere ubicati in aree distinte e identificate con una cartellonistica riportante la denominazione del materiale ivi raccolto.
  47. Tutti gli stoccaggi di rifiuti liquidi devono essere dotati di bacini di contenimento. La volumetria dei bacini di contenimento per i rifiuti liquidi deve essere adeguata alle prescrizioni di legge (se lo stoccaggio avviene in un solo fusto il bacino di contenimento deve essere pari al volume del fusto, in caso di più fusti il bacino di contenimento deve avere capacità pari alla terza parte di quella complessiva ed in ogni caso pari alla capacità del più capiente).
  48. I contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto.
  49. I rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, sviluppo di gas, vapori e calore in quantità tali da generare pericolo per le strutture e per gli addetti.
  50. Il materiale polverulento dovrà essere stoccato e movimentato evitandone l'esposizione all'azione del vento ed impedendone in tal modo l'aerodispersione.
  51. Lo stoccaggio degli pneumatici dovrà essere effettuato al coperto, in modo tale da non costituire habitat riproduttivo per le zanzare, in particolare per il genere "*Aedes - specie albopictus*" (evitando i ristagni d'acqua all'interno degli stessi pneumatici). In assenza di copertura, dopo le precipitazioni atmosferiche, dovrà essere previsto adeguato trattamento di disinfezione.

### **A.2.3) PRESCRIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI**

#### **A) Macchinari, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti nonché rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi costituiti da oli esausti e da accumulatori.**

##### ***Veicoli a motore ecc. (D.Lgs 209/2003)***

52. Deve essere rispettato il comma 2-bis art. 7 D.Lgs 209/2003 che recita: "(...) *i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.*"
53. Le carcasse di veicoli a motore dovranno essere collocate in posizione di marcia, non accatastate e dovranno essere **obbligatoriamente bonificate**, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento presso l'impianto e comunque prima di essere avviate alla cernita o cedute ad altri impianti, da tutti i liquidi (carburante, oli motore, oli idraulici e lubrificanti) e dalle batterie. Le carcasse bonificate non possono permanere nel centro di stoccaggio per oltre 180 giorni dal loro conferimento. Trascorso tale termine devono essere avviate allo smaltimento o al recupero. I restanti rifiuti, provenienti da terzi o originati dall'attività autorizzata, non potranno permanere presso il sito di stoccaggio per un periodo superiore a 12 mesi.





54. In aggiunta al registro di carico e scarico ex art. 190 D.Lgs 152/06, presso il centro di stoccaggio dovrà essere tenuto il registro, adeguatamente vidimato dalla locale Questura, di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 16.10.1995 pubblicato sulla G.U. n. 257 del 3.11.1995. Per ogni veicolo, al momento del conferimento presso il centro, dovranno essere fatte le previste annotazioni.
55. Le aree ove avvengono le operazioni di bonifica dei veicoli nonché quelle di deposito dei veicoli ancora da bonificare devono essere impermeabilizzate con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nelle carcasse. In ogni caso devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per assicurare la captazione e la raccolta di tutti gli effluenti, anche aeriformi, derivanti dalle operazioni autorizzate.
56. Le aree di cui sopra dovranno essere dotate di strutture di convogliamento delle acque piovane a pozzetti di raccolta dotati di separatori per oli, adeguatamente dimensionati. In ogni caso gli scarichi dovranno rispettare i limiti tabellari previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di scarichi idrici.
57. L'ammasso dei veicoli e delle carcasse non deve superare l'altezza della recinzione per tutto il perimetro dell'impianto.
58. L'eventuale sovrapposizione di tre veicoli messi in sicurezza, potrà essere consentita previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
59. Sono da intendersi prescritte, in ogni caso, tutte le disposizioni contenute nell'art. 227 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..
60. I containers scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle attività di bonifica degli automezzi devono essere a tenuta stagna.
61. Qualora presso l'impianto autorizzato vengano conferiti rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC, **DEVE** essere predisposto apposito impianto che provveda allo svuotamento del circuito refrigerante, compreso il compressore, dai fluidi ed alla loro immissione in idonei contenitori, evitando ogni dispersione in atmosfera. I fluidi refrigeranti prelevati dovranno essere smaltiti, recuperati o riciclati solo presso impianti espressamente autorizzati a tale attività.
62. Qualora non vengano rispettate le disposizioni di cui alla precedente prescrizione, è fatto assoluto divieto di ritirare e trattare presso il centro autorizzato rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono.
63. Le prescrizioni di cui ai punti da 63-64 sono relative anche ai rifiuti aventi CER 160211\* e 200123\* (FRIGORIFERI e CONGELATORI).
64. Il tempo di permanenza delle batterie in deposito non deve superare i 90 giorni.
65. Le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione aventi adeguate proprietà di resistenza fisico – meccanica tali da evitare eventuali fuoriuscite di liquidi.
66. I contenitori di cui al punto precedente devono essere forniti di idonea copertura.
67. L'area di deposito su cui poggiano i suddetti contenitori deve essere dotata di copertura e pavimentazione in cemento.

### **Oli**

68. Lo stoccaggio degli oli esausti deve avvenire in recipienti con adeguate caratteristiche di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei materiali contenuti. I recipienti devono essere provvisti di: chiusure idonee per impedire la fuoriuscita del contenuto, dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione, etichettatura che ne identifichi il contenuto.
69. Qualora lo stoccaggio avvenga in contenitori mobili gli stessi non dovranno essere mai riempiti oltre il 97% del loro volume al fine di consentire l'assorbimento di eventuali dilatazioni del contenuto.
70. I recipienti utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere posizionati su area coperta, pavimentata e dotata di sistemi per la raccolta dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.



71. Per i rifiuti costituiti da oli esausti si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.L.gs n. 95 del 27.01.1992 e s.m.i..
72. Per lo stoccaggio degli oli esausti in quantità superiori ai 500 litri, potrà essere adottata quale linea guida il D.M. 16/5/1996 n. 392.
73. Il conferimento degli oli dovrà avvenire solo a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni.

#### ***Rifiuti contenenti PCB e pile/accumulatori***

74. Per i rifiuti contenenti PCB si intendono prescritte tutte le disposizioni del D.M. 11.10.2001 e s.m.i., della D.G.R. n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 e della D.G.R. n. 40-11645 del 2 febbraio 2004.
75. Per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori si intendono prescritte tutte le disposizioni di cui al D.Lgs n. 188 del 20/11/2008 e s.m.i..

#### **B) RAEE (prescrizioni stabilite dalla Circolare prot. n. 1565 del 23.01.2006 – D. Lgs. 151/05)**

76. Devono essere rispettate (per quanto attinenti) le prescrizioni tecniche e gestionali del D.Lgs 151/2005 e s.m.i..
77. Deve essere rispettato il comma 3 dell'Allegato 3 del D.L.gs 151/2005.
78. L'impianto deve essere delimitato da idonea recinzione (di altezza non inferiore ai 2 metri) lungo tutto il loro perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo.
79. Nelle piattaforme di trattamento i Raee devono essere consegnati interi.
80. I settori di conferimento e di stoccaggio dei Raee dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare i liquidi, qualora presenti, in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
81. L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.
82. La raccolta dei Raee da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.
83. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di eventuali sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
84. Devono essere prese tutte le cautele in relazione alla gestione degli elettrodomestici fuori uso (in particolare dei frigoriferi) in ingresso all'impianto, evitando di effettuare lo scarico dei mezzi di trasporto con il sistema del ribaltamento del cassone o con altre modalità che possano comportare la rottura di parti contenenti inquinanti. Nel caso in cui suddetti rifiuti giungano già rotti, questi dovranno essere stoccati in cassoni a tenuta stagna e con sistemi di copertura e tenuti separati da quelli integri (a loro volta da conservare in posizione possibilmente verticale ed in zone protette da eventuali urti accidentali).
85. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, qualora presenti, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer.
86. Le apparecchiature di illuminazione, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
87. Devono essere:
  - scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
  - rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;



- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
  - mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
  - evitate operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
  - utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.
88. La gestione dei RAEE in ingresso all'impianto deve avvenire con tutte le cautele evitando di effettuare lo scarico dei mezzi di trasporto con il sistema di ribaltamento del cassone o con altre modalità che possano comportare la possibile rottura di elettrodomestici fuori uso o di parti di essi contenenti inquinanti.
89. Nel caso in cui i RAEE giungano in impianto già rotti, la Ditta deve provvedere a tenere separati questi ultimi (stoccandoli in cassoni a tenuta stagna e con sistemi di copertura) da quelli integri (a loro volta da conservare in posizione verticale e in zone protette da eventuali urti accidentali), provvedendo poi a conferirli ad impianti attrezzati per la loro "messa in sicurezza".
90. La Ditta deve provvedere a separare i componenti elettronici (schede, microchip, ecc..) presenti in talune tipologie di RAEE da essa trattati, prima dell'avvio alla frantumazione e riduzione volumetrica del rifiuto che li contiene, avendo cura di raccogliere tali componenti in appositi contenitori e successivamente conferirli a impianti autorizzati a trattare tali tipologie di rifiuti

### **C) RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO, INCLUSI I ROTTAMI DI LEGHE DI ALLUMINIO E ROTTAMI DI RAME sottoposti ad attività R4.**

91. Ai fini della classificazione come End of waste, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R4 costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento UE n. 333/2011.
92. Ai fini della classificazione come End of waste ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sottoposti ad attività R4 costituiti da rottami di rame, devono rispettare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento UE 715/2013.
93. La Ditta dovrà provvedere a trasmettere a Provincia e ARPA ogni nuovo attestato ottenuto e comprovante la conformità dell'impianto ai requisiti dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013.
94. I materiali che hanno cessato la qualifica dei rifiuti, ottenuti dalle operazioni di recupero R4, possono essere stoccati nelle aree dedicate allo stoccaggio delle ex MPS a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato 3 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto. Tali materiali dovranno essere stoccati, secondo le diverse tipologie prodotte, nelle aree indicate in sede progettuale (Allegato C del presente provvedimento) e dovrà essere avviato all'utilizzo esterno secondo le procedure previste dal gestore.
95. La Ditta dovrà predisporre un apposito registro ove annotare il quantitativo e la data in cui l'"end of waste", conforme alle caratteristiche previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e ai Regolamenti Europei, viene stoccato presso le aree dedicate e quando viene ceduto a terzi.

### **D) PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI**

96. I rifiuti prodotti dalle attività produttive della Ditta, i cui codici CER non sono stati inseriti in autorizzazione, dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in un'area appositamente individuata in impianto e separata dagli stoccaggi autorizzati dei rifiuti e conformemente a quanto di seguito indicato:
- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante CER e denominazione del rifiuto ivi depositato;



- In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
- Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
  - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
  - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;
  - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;
- I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

\*\*\*\*\*



### A3. EMISSIONI IN ATMOSFERA PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

CERRIOTTAMI s.r.l. Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)		CODICI IPPC 5.3 E 5.5				CODICE IMPIANTO: 2061/28			TABELLA A4		
Punto di emissione	Attività - Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	Serbatoi TK1-TK2-TK3 per oli ed emulsioni	27	8	discontinua	ambiente	COV (come C totale)	50	0,001	6	0,20	Carboni attivi
E2	Impianto di triturazione metalli	40.000	8	discontinua	ambiente	polveri totali	10	0,400	18	1,05	ciclone e scrubber
E3	Torcia combustione GPL residuo (bonifica serbatoi)	n.d.	8	discontinua	n.d.	---	---	---	2,3	0,10	---
E4	Torcia combustione metano residuo (bonifica serbatoi)	5	8	discontinua	n.d.	---	---	---	2,3	0,10	---
E5	Gruppo elettrogeno a gasolio a servizio del sistema antincendio (90 kW)	Impianto in deroga lett. bb) Parte I dell' Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006									
E6	Caldaia uffici a gasolio (potenzialità 69 kW)	Impianto in deroga lett. bb) Parte I dell' Allegato IV, alla Parte V del D. Lgs. 152/2006									



### A3.1) PRESCRIZIONI GENERALI

97. La planimetria con l'ubicazione dei punti di emissione in atmosfera è riportata nell'Allegato B del presente provvedimento.
98. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati in tabella "A4" sono espressi in concentrazione media oraria ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$  = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a  $0^\circ\text{C}$  e  $0,101\text{ MPa}$ , previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa ( $\text{kg}/\text{h}$ ) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
99. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento e di arresto, il rispetto dei limiti di emissione fissati in tabella A4.
100. Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile.
101. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
102. Il rilevamento periodico delle emissioni deve essere eseguito secondo quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo (riportato al suballegato A.7 del presente allegato), **sui camini** e con la **periodicità indicata alla tabella 1.6.1 dello stesso, e comunque in continuità con gli ultimi autocontrolli eseguiti**, ad opera di un tecnico abilitato e per tutti i parametri ivi indicati. Il controllo deve essere eseguito nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento riportati nella Tabella A, sezione 1.6.1. del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
103. Il Gestore deve comunicare, con un anticipo di 15 giorni, alla Provincia ed all'ARPA, il periodo in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici di cui ai punti precedenti, e presentare i risultati entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato con D.D. n. 3159 del 03/12/2014 e reperibile sul sito web della Provincia.
104. I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
105. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di



emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

### **A3.2) PRESCRIZIONI RELATIVE AI SINGOLI PUNTI DI EMISSIONE**

#### ***Punto E1***

106. Per il punto di emissione E1 la Ditta dovrà provvedere ad una corretta manutenzione e sostituzione dei carboni attivi saturi secondo le frequenze indicate nella tabella 1.6.3. del piano di monitoraggio e controllo di cui al suballegato A.7 del presente allegato. La data dell'eventuale sostituzione dei carboni attivi saturi, nonché il loro quantitativo, dovrà essere comunicato dalla Ditta contestualmente al report annuale da trasmettersi secondo le modalità riportate al punto 5 del suddetto piano di monitoraggio e controllo.
107. L'impresa deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione, ordinarie e straordinarie, dei carboni attivi. Tale registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

#### ***Punto E2 - Prescrizioni applicabili all'esercizio definitivo dell'impianto di triturazione metalli***

108. **Il termine per la messa a regime del nuovo impianto E2 è 25 giorni** dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un anticipo di almeno **15 giorni**.
109. La Ditta deve effettuare due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**) dell'**impianto nuovo associato al camino E2**, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo di cui alla tabella A4 nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
110. L'impresa deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione, ordinarie e straordinarie, dei sistemi di abbattimento associati al camino E2. Tale registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

#### ***Punti E3-E4***

111. Per quanto riguarda la gestione dell'utilizzo delle torce per la bonifica dei serbatoi di GPL e metano, deve essere seguito scrupolosamente quanto descritto dal "Manuale delle istruzioni Easy Gas-06" [allegato alle integrazioni del 14/01/2013 trasmesse nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 n. 23453/2009 - ns. prot. 5591 del 16/01/2013].

\*\*\*\*\*



## A4. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

TABELLA "A5"		CERRIOTTAMI s.r.l. Via Rovasenda n. 136 - 13045 Gattinara (VC)	CODICI IPPC 5.3 E 5.5	
N° P.to di scarico - allontanamento	CODICE SIRI	Tipologia acque scaricate/allontanate	Volume medio giornaliero [m <sup>3</sup> ]	Corpo recettore
S1	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>acque meteoriche di prima pioggia (previo trattamento in impianto di disoleazione – sedimentazione) e di seconda pioggia</li> </ul>	---	Rio Colompasso
S2	VC2061024	<ul style="list-style-type: none"> <li>acque reflue domestiche</li> </ul>	1,6	Trincea di subirrigazione (previo trattamento in fossa Imhoff)

Le acque reflue confluite al punto di scarico S2 sono classificate come domestiche, ai sensi dell'art. 74 lettera g), parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### **A4.1) PRESCRIZIONI SPECIFICHE PUNTO DI SCARICO S2 (acque reflue domestiche)**

112. Lo smaltimento è ammesso solo se il refluo è assimilabile a scarico civile.
113. Il posizionamento e il dimensionamento dei sistemi di chiarificazione e smaltimento devono corrispondere a quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 4-2-1977.
114. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dei sistemi di cui al punto precedente, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo.
115. L'acqua di falda a valle della trincea di subirrigazione non può essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi se non previo accertamento chimico-fisico e microbiologico favorevole; in ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 mt. pozzi o sorgenti destinati all'approvvigionamento di acqua potabile, a meno che si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero.
116. La distanza da qualunque condotta, serbatoio od opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri (ad esclusione delle opere per la distribuzione interna alla proprietà).
117. Il sistema di smaltimento deve essere posto lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolino il passaggio di aria nel terreno.
118. Il pozzetto di ispezione e campionamento, posto appena a monte della trincea di subirrigazione, deve essere mantenuto costantemente agibile.
119. E' preclusa ogni possibilità di scaricare reflui non depurati. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate.
120. Non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione.
121. In caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 mt dal punto di scarico attuale, esso vi dovrà essere convogliato eliminando il sistema di trattamento esistente, qualora il tronco fognario sia provvisto di sistema depurativo.
122. Dovrà essere preliminarmente notificata a questa Provincia ed all'organo tecnico di vigilanza, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del provvedimento stesso o al rilascio di nuovo provvedimento, ogni variazione in ordine a: funzionalità della forma di depurazione, natura delle acque reflue e meteoriche prodotte e allontanate, introduzione di nuovi cicli che determinino differenti caratteristiche delle acque reflue, modalità di scarico, titolarità dello stesso e tipologia di attività svolta nell'insediamento.





#### **A4.2) ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PUNTO DI ALLONTANAMENTO S1.**

Il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato dalla Ditta ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. è stato approvato con provvedimento di autorizzazione ex. art. 208 n. 23453 del 25/03/2009, sostituito dal presente provvedimento. Congiuntamente all'istanza A.I.A. la Ditta ha provveduto per completezza documentale a riproporre i contenuti del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato, di cui viene di seguito data una sintetica descrizione.

Le acque meteoriche ricadenti sia sulle superfici scolanti scoperte (piazzali impermeabilizzati, per un totale di 20.812 m<sup>2</sup>) sia sulle superfici coperte (capannoni, uffici, magazzini, per un totale pari a 7.130 m<sup>2</sup>) confluiscono in un pozzetto ripartitore (PZ001) e da qui, una volta raggiunto il livello prestabilito ed a seguito dell'apertura di una valvola automatica, in una vasca interrata in calcestruzzo (VSC001) di volume pari a 200 m<sup>3</sup>, in grado di ricevere i primi 5 millimetri di pioggia. Raggiunto il livello massimo di riempimento, il flusso devia a mezzo stramazzo ad una seconda vasca di accumulo (VSC002) da 200 m<sup>3</sup>. Le acque meteoriche di prima pioggia raccolte nella vasca VSC001 vengono quindi inviate tramite pompa all'impianto di sedimentazione - disoleazione e allontanate a seguito del trattamento tramite il punto S1.

Anche le acque meteoriche di seconda pioggia sono allontanate sempre tramite il punto S1. Qualora ritenuto necessario anche tali acque possono essere trattate nell'impianto di sedimentazione - disoleazione.

Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche, la Ditta deve rispettare le seguenti prescrizioni:

123. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ed oli ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo.
124. In caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti di raggiungere il corpo idrico.
125. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.
126. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo modalità scritte, in particolare a quanto prescritto al precedente punto.
127. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nel citato insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi quali la realizzazione: di ulteriori manufatti di accumulo in grado di contenere le acque meteoriche da trattare e/o da smaltire, di nuove condotte, di nuovi pozzetti di raccolta delle acque, ecc..
128. Tramite il punto S1 è consentito il solo allontanamento delle acque meteoriche: nelle condotte utilizzate per lo smaltimento delle acque meteoriche non devono essere immessi reflui o liquami.
129. Il pozzetto di ispezione e campionamento, posto a monte dell'immissione delle acque meteoriche nel corpo idrico recettore, deve essere mantenuto costantemente agibile.
130. Deve essere notificato all'Ente autorizzante ogni variazione in ordine alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche.

\*\*\*\*\*



## A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il Gestore in data 29/02/2016 (n. prot. 5818) ha presentato la Relazione di Riferimento senza effettuare la verifica di sussistenza di cui all'allegato 1 al DM 272/2014, in considerazione delle caratteristiche del sito, presso il quale è già in atto un'attività di Messa In Sicurezza Operativa a seguito di rilevata contaminazione di suolo e sottosuolo e delle acque sotterranee.

Ritenuto con nota n. 24635 del 08/09/2017 di non poter validare i contenuti della Relazione di Riferimento in assenza di una completa verifica di sussistenza ai sensi dell'Allegato 1 al DM 272/2014 che tenga conto dell'utilizzo delle sostanze pericolose propriamente dette presso l'installazione IPPC di Gattinara. Si prescrive che:

131. Il gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:

- a) **entro il 07/12/2017**, presentare la Verifica di Sussistenza ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al D.M. 272 del 13/11/2014;
- b) qualora dalla verifica di cui al precedente punto emerga l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, quest'ultima dovrà essere trasmessa alla Provincia secondo le tempistiche che saranno comunicate con specifica nota;
- c) qualora soggetto all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, a garanzia di riportare il sito, al momento della cessazione definitiva dell'attività, allo stato constatato nella relazione di riferimento, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità stabilite dal D.M. 141 del 26/05/2016, **entro 12 mesi** dalla validazione da parte dell'autorità competente della relazione di riferimento;
- d) nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui al punto b), ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
- e) in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel piano di ripristino ambientale dello stabilimento presentato dalla Ditta in data 05/09/2014 (ns. prot. di ricevimento 27691) congiuntamente all'istanza A.I.A.. L'attuazione del piano di dismissione deve essere comunicata a Provincia e ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi**. Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività**, prevedendo ad effettuare opportune indagini ambientali in caso di esito non favorevole delle stesse.

È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

\*\*\*\*\*



## **A6. EMISSIONI SONORE**

Il Comune di Gattinara ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 32 del 17/05/2005 (B.U.R.P. n. 27 del 07 Luglio 2005). Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In particolare, all'area dell'installazione è stata assegnata la Classe VI (Area esclusivamente industriale), contornata da aree in classe V (Area prevalentemente industriale) e IV (Area di intensa attività umana). I limiti acustici associati alle classi citate in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]
IV	65	55	60	50
V	70	60	65	55
VI	70	70	65	65

132. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.
133. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente correlata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
134. Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n. 9-11616 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*".

\*\*\*\*\*



## **A7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce quanto è stato elaborato da ARPA e Provincia in sede di valutazione ed approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta **CERRIOTTAMI s.r.l.** congiuntamente all'istanza di A.I.A..

Il Piano è stato ritenuto nel complesso esaustivo, ed è stato integrato con le prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria.

Ancora il Piano di Monitoraggio è stato completato definendo la modalità e la frequenza dei controlli programmati, di cui agli articoli 29-sexies, c. 6 e 29-decies, c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

### **Premessa**

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152** la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Novembre 2010 concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codici 5.3 b) e 5.5. della ditta CERRIOTTAMI s.r.l., con stabilimento produttivo sito nel Comune di Gattinara, Via Rovasenda n. 136, CAP 13045.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

### **Finalità del piano**

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

### **Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano**

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.



4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione, ove possibile.
5. Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni, ove non diversamente specificato. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.
6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
  - a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
  - b) aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito
  - c) pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

8. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



## QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA	ARPA
	Autocontrollo	Reporting	Controlli / ispezioni integrate programmate	Campionamenti / analisi	Valutazione reporting
<b>Consumi</b>					
Materie prime (tab. 1.1)	Fatture d'acquisto	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Risorse idriche (tab. 1.3)	Lecture contatore	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Energia (tab. 1.4)	bimestrale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Combustibili (tab. 1.5)	mensile	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Aria</b>					
Misure periodiche (tab. 1.6.1)	triennale	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Sistemi trattamento fumi (tab. 1.6.2)	Almeno 4 volte all'anno	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Rumore</b>					
Misure periodiche rumore sorgenti	Secondo quanto prescritto nel suballegato A6 e in caso di modifiche impiantistiche	Annuale			
<b>Rifiuti</b>					
Misure periodiche rifiuti in ingresso e prodotti (tab. 1.9.1 e 1.9.2)	Ingresso – scarico nei magazzini, Uscita mezzi	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Controllo EOW e materiali di recupero e riuso prodotti (tab. 1.9.3)	Uscita mezzi, uscita materiali	Annuale dati annuali			Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Acque sotterranee</b>					
Misure periodiche (tab. 1.10.1)	Semestrale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Parametri di processo</b> (tab. 2.1)	Secondo procedure	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
<b>Indicatori di performance</b> (tab. 3.1)	Annuale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (12 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati



## 1. COMPONENTI AMBIENTALI

### 1.1 Consumo materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Oli lubrificanti	Manutenzione mezzi d'opera	Fatture d'acquisto	kg	Registro cartaceo dedicato – report annuale periodico
Oli idraulici	Manutenzione mezzi d'opera	Fatture d'acquisto	kg	Registro cartaceo dedicato – report annuale periodico

### 1.2 Controllo radiometrico

Materiale controllato	Modalità di controllo e procedure di risposta alle emergenze	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Materiale ferroso e non ferroso in ingresso	Vedasi procedura PA0714	Ingresso al sito – ogni carico	informatica

### 1.3 Consumo risorse idriche per uso industriale

Tipologia (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	Utilizzo (industriale, civile, raffreddamento, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acquedotto	manutenzione	Lavaggio mezzi	Lettura contatore	m <sup>3</sup>	Report annuale periodico

### 1.4 Energia

Descrizione (energia prodotta, venduta, consumata, ecc.)	Tipologia (elettrica, termica)	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità di misura	Frequenza controlli	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Energia consumata	elettrica	tutte	Lettura bollette	MWh	bimestrale	Periodico su base bollette gestore Report annuale periodico

Nel caso in cui non sia possibile misurare i consumi di energia termica ed elettrica delle singole fasi produttive e accessorie (illuminazione, riscaldamento, ecc.) nel report annuale l'azienda dovrà riportare una stima di tali consumi.

### 1.5 Consumo combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Gasolio autotrazione e mezzi d'opera	tutte	misurato	litri	mensile	Su modulo specifico interno Report annuale periodico

Il gestore dovrà presentare a Provincia ed ARPA un audit sull'efficienza energetica del sito: la presentazione di tale documento dovrà avvenire dopo il sesto anno dalla data di rilascio del presente provvedimento e comunque almeno un anno prima dalla data di scadenza del termine dei 12 anni per la presentazione dell'istanza di riesame dell'A.I.A..

Tale audit non necessita di essere certificato, ma vuole essere un documento che attesti che il gestore ha sviluppato un'analisi più approfondita sulla sua situazione energetica rispetto a quanto richiesto annualmente con le tabelle del Piano di Monitoraggio e di Controllo "Energia" e "Consumo Combustibili". Per la redazione di tale audit energetico si faccia riferimento a quanto riportato nella sezione 5.3 del presente Piano di Monitoraggio e di Controllo.



## 1.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA

### 1.6.1 Inquinanti monitorati

Relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988).

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un laboratorio accreditato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato con D.D. n. 3159 del 03/12/2014 e reperibile sul sito web della Provincia al seguente link:

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=459>

La registrazione delle letture della strumentazione di autocontrollo e degli interventi di manutenzione deve essere accompagnata dalla firma dell'operatore che l'ha effettuata.

Punto di emissione e Fase di provenienza	Parametro/inquinante	U.M.	Eventuale parametro indiretto	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E2 - Impianto di triturazione metalli	Polveri	mg/Nm <sup>3</sup> kg/h		triennale	Rapporto di prova

**Tabella A - Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campionamento e misura (\*)**

Parametro/inquinante	Metodo
Velocità e Portata di flussi in condotti	UNI EN ISO 16911-1:2013 - Determinazione con misuratore di pressione differenziale
Polveri	UNI EN 13284-1/2003 - Determinazione gravimetrica

(\*) Le metodiche riportate in tabella sono state fornite dal Dipartimento ARPA di Vercelli e sono pubblicate sul sito WEB della Provincia di Vercelli all'indirizzo

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=2970>

L'elenco delle metodiche di campionamento, potrà essere soggetto ad aggiornamenti. Si invita pertanto il gestore a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste dal presente Piano.

Il gestore può in ogni caso adottare metodiche differenti da quelle sopra indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando indice sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo.

### 1.6.2 Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione (fase produttiva e sigla del camino)	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1 - Serbatoi TK1-TK2-TK3 per oli ed emulsioni	Carboni attivi	Cambio periodico filtri	Non prevista	Verifica del peso almeno 4 volte anno	Registro cartaceo dedicato
E2 - Impianto di triturazione metalli	Ciclone + scrubber	varie	Da definire (**) (impianto in fase di installazione)	Da definire (**)	Da definire (**)





(\*\*) Tali informazioni dovranno essere definite dalla Ditta a seguito dell'installazione e attivazione dell'impianto di triturazione metalli, in occasione del primo report annuale utile.

L'azienda è tenuta a compilare un registro degli interventi ai sistemi di trattamento fumi di cui sopra, riportante il giorno ed il tipo di operazione di manutenzione, specificando se trattasi di manutenzione ordinaria, programmata o straordinaria, nonché altre eventuali informazioni ritenute utili e renderlo disponibile agli enti preposti al controllo.

### 1.7 EMISSIONI IN ACQUA (non applicabile)

### 1.8 RUMORE

Si veda quanto prescritto nel suballegato A6. La verifica dell'impatto acustico deve inoltre essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale.

### 1.9 RIFIUTI

#### 1.9.1 Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Rifiuti in ingresso (Codice CER)	U.M.	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Controllo rifiuti in ingresso	Si veda tabella A2 del presente provvedimento	kg	Vedasi le seguenti procedure: - PA0702 (ritiro presso produttori) - PA0703 (carico rifiuto) - PA0704 (attività in deposito) - PA0706 (gestione documenti) - PA0709 (sostanze pericolose)	Ingresso – scarico nei magazzini specificati	Registro informatico report periodico annuale

#### 1.9.2 Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Controllo rifiuti in uscita	140601* - clorofluorocarburi	kg	R13	Vedasi le seguenti procedure - PA0705 (conferimento rifiuti)	Uscita mezzi	Registro informatico report periodico annuale
	150104 - Imballaggi metallici	kg	R4	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160103 - Pneumatici fuori uso	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160106 - Veicoli fuori uso bonificati	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160109* - Componenti contenenti PCB	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160113* - Liquidi per freni	kg	D8 – D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160114* - Liquidi antigelo	kg	D8 – D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160120 - Vetro da autoveicoli	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	160601* - Batterie al piombo	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	161001* - Soluzioni acquose di scarto P	kg	D8 – D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
161002 - Soluzioni acquose di scarto NP	kg	D8 – D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra	



Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	190814 - Fanghi prodotti da trattamento acque reflue	kg	D8 – D9	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191002 - Rifiuti metalli non ferrosi	kg	R13 – R4	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191003*- Fluff e frazione leggera P	kg	D15	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191004 - Fluff e frazione leggera NP	kg	D15	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191202 - Metalli ferrosi	kg	R13 – R4	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
	191212 - Altri rifiuti	kg	D15	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra

Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi dei singoli rifiuti prodotti nell'anno precedente. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.9.2 sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

### 1.9.3 Controllo End of Waste e materiali di recupero e riuso prodotti

Attività	prodotti	U.M.	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Controllo EOW	EOW 333 Ferro, acciaio alluminio EOW 715 rame	kg	Vedasi le seguenti procedure - PA0715 (reg. 333) - PA0716 (reg. 715)	Uscita mezzi	Registro informatico report periodico annuale
Controllo rifiuti cessati/MPS	MPS conformi al DM 05/02/98	kg	Procedura PA0704	Uscita mezzi	Registro informatico report periodico annuale
Materiali di riuso (bonifica auto)	Secondo D. Lgs 209/2003	kg	Secondo procedura PA0704	Uscita materiali	Registro informatico report periodico annuale

## 1.10 SUOLO

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un tecnico abilitato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.


### 1.10.1 Acque sotterranee

Nel merito del monitoraggio delle acque sotterranee, in allegato al report del Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà inoltre essere prodotto annualmente un aggiornamento delle attività di MISO

Punto di campionamento	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione e dei controlli effettuati
PZ1	- Metalli	- UNI EN ISO 11885:2009	quadrimestrale	Rapporti di prova Tabelle riassuntive grafici
PZ2	- Hg	- Met. ISS DAB.013.REV00		
PZ3	- Cr VI	- APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003		
PZ5	- BTEX	- APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003		
PZ6	- Alif. Clor. Canc.	- APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
PZ7	- Alif. Clor. Non Canc.	- APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		



Punto di campionamento	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione e dei controlli effettuati
PZ8 (cluster)	- HC totali - COD (solo PZ1) - BOD (solo PZ1) - NH <sub>4</sub> (solo PZ1)	- APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - UNICHIM M.U. 1645 A:03 - ISO 15705:2002 - APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 4030C Man 29 2003		
PZ9 (cluster)				
PZ10 (cluster)				
PZ11				
PZ13 (cluster)	IPA (solo su PZ1, PZ2 e PZ6)	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	annuale	



## 2. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

### 2.1 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Secondo piano di manutenzione dettagliato nelle procedure ISO 14000 – vedasi procedura PA0712			

La tabella 2.2 individua le strumentazioni e gli interventi ritenuti prioritari ai fini della presente attività IPPC; tali interventi dovranno essere annotati sui registri degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che annualmente l'azienda predispone e che dovranno essere tenuti a disposizione dell'organo di controllo durante le verifiche ispettive con i relativi registri cartacei e/o informatici di annotazione delle verifiche effettuate dall'azienda.

### 2.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Zona serbatoi oli	Verifica visiva stato generale serbatoi	mensile	Non prevista	Verifica visiva stato interno bacino	mensile	Non prevista	Verifica visiva stato interno	mensile	Non prevista
				Verifica visiva stato esterno bacino	settimanale	Non prevista	Verifica visiva stato esterno	giornaliera	Non prevista



### 3 INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esemplicare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

Nel report (di cui al cap. 5) che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale richiesto, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

#### 3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
EOW e MPS prodotte (vedi nota 1)	Valuta l'efficienza della filiera EOW-MPS secondo i regolamenti 333/2011 e 715/2013 e il DM 05/02/98	%	Calcolato sulla base del rapporto fra EOW/MPS prodotte e rifiuti (metallici) ritirati	Annuale	Report periodico
Consumo di Energia elettrica	permette di confrontare i dati annuali per costruire trend di andamento.	MWh/t	Calcolato sulla base delle rifiuti ritirati ed dei MWh utilizzati	Annuale	Report periodico

\* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

**Nota 1:** l'indicatore tiene conto dell'efficienza complessiva della filiera EOW/MPS, quindi anche della domanda di mercato; talora materiali che avrebbero tutte le caratteristiche per essere definiti EOW ai sensi dei regolamenti applicabili, possono essere preferibilmente ritirati ed avviati a recupero R4 come rifiuti anziché come EOW, indipendentemente dalle loro qualità intrinseche e dall'efficienza specifica della Ditta

### 4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

#### 4.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	CERRIOTTAMI s.r.l.	Matteo Rizzon
Autorità competente	Provincia di Vercelli, Settore Tutela Ambientale	
Ente di Controllo	ARPA	

#### 4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste nell'ambito temporale di validità del presente Piano, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO (12 anni)
Controllo integrato in esercizio	• Tutte le componenti ambientali	frequenza stabilita da sistema SSPC
Valutazione report annuali inviati dall'azienda	• Tutte le componenti ambientali	

### 5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

#### 5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o



informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

## **5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente**

**Entro il 31 maggio** di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo Excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da ottenere il trend di andamento nel tempo, inoltre per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

## **Impostazione del Report relativo alle operazioni di autocontrollo periodico sulle emissioni in atmosfera.**

Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato con D.D. n. 3159 del 03/12/2014 e reperibile sul sito web della Provincia al seguente link:

<http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=459>

## **5.3 Audit Energetico**

Si tratta di un'analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso una sede di un ente o azienda e con contestuale esame di documenti per conoscere e quindi intervenire efficacemente sulla situazione energetica dell'ente/azienda. La diagnosi energetica o **audit energetico** si pone l'obiettivo di capire in che modo l'energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti all'utente, ossia un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni proposte. Vengono raccolti i dati di consumo e costo energetico, dati sulle utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro) etc.. Sulla base delle informazioni ed i dati raccolti sarà possibile procedere alla ricostruzione dei modelli energetici. Da tali modelli sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per condizionamento, aria compressa, altri servizi, aree di processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per reparto, per fascia oraria e stagionale. La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata



criticamente ed in confronto con parametri medi di consumo al fine di individuare interventi migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi e la valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica.

L'Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l'avvio di un qualsiasi progetto finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso sarà possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto vista tecnico che economico.

Le fasi di intervento sono:

- Raccolta di informazioni preliminari al fine di effettuare un'analisi energetica iniziale (consumi e fabbisogni energetici, tipologia dei processi produttivi, ecc);
- Sopralluogo finalizzato all'analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo e gestione dell'energia);
- Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione del rapporto finale

In una seconda fase verranno individuate delle aree di probabile intervento tecnico.

Gli interventi di audit energetico, potranno prevedere interventi del tipo:

- adozione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione;
- isolamento termico degli edifici (sia con interventi sull'involucro esterno che sui serramenti e infissi);
- installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza;
- adozione di motori elettrici ad elevato rendimento;
- installazione di recuperatori di calore;
- impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi.

#### 5.4 INFORMAZIONI PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
  - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - motivo di esclusione dalla dichiarazione<sup>(1)</sup>;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR:**
  - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);

esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati<sup>(2)</sup> contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

<sup>(1)</sup> L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);  
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);  
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

<sup>(2)</sup> L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.